



## **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

Dipartimento Lavoro, Compensi e Competenze Professionali  
Responsabile: Arch. Pasquale Caprio

Consulenza giuridica: Avv. Marco Antonucci;  
Segreteria CNAPPC: D.ssa Eugenia Niosi;

**Principali pareri espressi dal Dipartimento, annualità : 2015**

Raccolta dei quesiti pervenuti e delle relative  
Risposte trasmesse

PER ARGOMENTI

**[segreteria.cnappc@awn.it](mailto:segreteria.cnappc@awn.it)**

## **ARGOMENTI:**

- A) – Parcelle prestazioni professionali e competenze – Modalità di liquidazione;
- B)– Competenze in tema di viabilità, impianti, edilizia cimiteriale ed altre prestazioni specialistiche;
- C) – Società fra professionisti e studi associati – Polizza R.C. professionale;
- D) – Esercizio della professione – Incompatibilità / Esercizio abusivo;
- E) – Interventi su beni di rilevante interesse storico – artistico – Competenze;
- F) – Iscrizione Ordine professionale – Iscrizione in più ordini e/o collegi professionali;
- G) – Bandi della Pubblica Amministrazione, Requisiti partecipazione ed altro;
- H)– Competenze: Laureati triennali sez. "B"; Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sez "A"; Geometri e Geometri laureati; Dottori Agronomi e Forestali;
- I) – Varie.

<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
----------------	-----------------

<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Quesito</b>	<b>Data</b>	<b>Risposta</b>
-------------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

**A) - PARCELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - MODALITA' LIQUIDAZIONE - COMPETENZE ARCHITETTI**

11.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Latina	Con quesito dell'Ordine di Latina si richiede parere relativamente alla stesura di una parcella per una prestazione professionale riferita a due progetti separati per cui l'Ordine ha rilasciato visto di congruità distinguendo le due prestazioni. Tale parere è contestato dal CTU del Tribunale, causa contenzioso con l'impresa appaltatrice, che ritiene errato il calcolo dell'onorario come liquidato dall'Ordine che a suo avviso avrebbe dovuto essere effettuato considerando la prestazione effettuata come unica assumendo a base di calcolo la somma degli importo dei due progetti.	13.03.2015	<p>Premesso, preliminarmente, che l'argomento oggetto di quesito rientra nell'assoluta ed esclusiva competenza dell'Ordine territorialmente competente, dall'esame di quanto allegato emerge con chiarezza che l'Ordine ebbe, all'epoca, già modo di esprimersi sulla valutazione e quantizzazione dei relativi compensi.</p> <p>Allo stato solamente il giudice, ai sensi dell'art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, potrà "sentire" nel merito il parere del Consiglio dell'Ordine, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del "quantum".</p> <p>A fronte del contenzioso in essere, appare quindi strumentale quanto formulato dagli stessi richiedenti che, all'epoca, richiesero all'Ordine la liquidazione di due distinte prestazioni professionali riferite a due distinti progetti relativi ad altrettanti due differenti manufatti oggetto della prestazione progettuale.</p> <p>L'elencazione degli elaborati prodotti lascierebbe intendere trattarsi di due diverse elaborazioni progettuali pur non essendo dato sapere se esse fanno capo a simili o distinte modalità di approccio ed analoghe o differenti tipologie di interventi proposti all'atto della stesura del progetto.</p> <p>Ciò premesso e considerato appare del tutto logico e ragionevole affermare che l'Ordine, a fronte della richiesta, non parrebbe titolato ad esprimere un parere ma, semmai, a liquidare nuovamente la parcella, emettendo, se del caso un nuovo visto di congruità in base a quanto emerso in sede di giudizio, e previa presentazione di nuove notule.</p> <p>Giova, infine ribadire che rimane, comunque, nella discrezionalità dell'Ordine ogni valutazione e decisione al riguardo, trattandosi di materia di sua specifica ed esclusiva competenza.</p>
12.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Lecce	Con proprio quesito l'Ordine di Lecce ha segnalato come, secondo una interpretazione fornita dal Comune di Santa Cesarea Terme, sarebbe vietato	19.03.2015	In merito al quesito posto preme evidenziare che la citata sentenza del Consiglio di Stato, n. 238/2015, valuta il contesto globale entro cui il codice deontologico dei Geologi dispiega i suoi effetti, e non cita affatto il D.M. 143/2013;

		applicare il D.M. 143/2013 per i corrispettivi ai professionisti tecnici, e ciò secondo la sentenza del Consiglio di Stato 238/2015.		<p>oltre a ciò la suddetta sentenza, solo parzialmente riportata nel quesito inviato dal Comune, recita espressamente, con riferimento all'art. 2233 del Codice Civile, che <i>"la previsione di compensi professionali in ogni caso adeguati all'importanza dell'opera e al decoro della professione è assicurata, nell'ordinamento nazionale, dalla citata disposizione del codice civile, che di per sé già rappresenta, quindi, un adeguato strumento a garanzia della qualità della prestazione e degli interessi dei consumatori"</i>.</p> <p>La sentenza in questione, quindi, non contempla abrogazioni, dal punto di vista contrattuale, né dell'art. 2233 del Codice Civile né, tantomeno, del D.M. 143/2013 limitandosi, di fatto, ad indicare mere valutazioni, in ottiche anticoncorrenziali, dal punto di vista della deontologia professionale.</p> <p>Ciò detto occorre ribadire che permane in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di quantizzare il corrispettivo <b>da porre a base di gara</b> in ossequio al D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui art. 5, comma 1 testualmente recita: <i>«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.....»</i>.</p> <p>In base a quanto esposto risulta del tutto infondata la pretesa avanzata dal Comune di Santa Cesarea Terme sul divieto di applicazione del D.M. 143/2013, di cui alla sentenza del Consiglio di Stato 238/2015, per la determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi di ingegneria ed architettura da porre a base di gara.</p>
02.03.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Prato	L'Ordine di Prato ha domandato chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: 1. Nel periodo di vigenza della Legge 143/1949, che definiva i criteri di valutazione delle prestazioni professionali ed imponeva il rispetto dei minimi tariffari, i Consigli di alcuni Ordini Provinciali avevano deliberato un importo minimo per alcune prestazioni	02.04.2015	In merito alla richiesta di cui al quesito in oggetto occorre evidenziare che, sulla base della normativa vigente, è possibile per il professionista, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., attivare lo strumento <b>monitorio</b> della domanda di ingiunzione di pagamento, mediante parere o visto di congruità dell'Ordine; a sua volta il giudice, in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà sentire, necessariamente, l'avviso del Consiglio dell'Ordine, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del

		<p>da valutarsi con criterio a discrezione. Si chiede se, a fronte della avvenuta abrogazione delle tariffe professionali, debba ritenersi ancora valido quanto a suo tempo deliberato dal Consiglio dell'Ordine in merito ad onorari minimi per specifiche prestazioni professionali;</p> <p>2. Se il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di deliberare la quantificazione di compensi indicativamente e non inderogabilmente minimi per specifiche prestazioni professionali, sia allo scopo di fornire utili indicazioni in merito alla corretta applicazione dei disposti del Codice Deontologico sia al fine di prevenire infrazioni disciplinari, magari mediante l'ausilio di commissione interna appositamente costituita o addirittura mediante l'ausilio di apposita commissione della Federazione Regionale;</p> <p>3. Se, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, sia possibile per i Consigli degli Ordini Provinciali indicare ai propri iscritti per talune specifiche prestazioni professionali onorari di riferimento da considerarsi tendenzialmente "minimi", comunque non inderogabili, ma la cui violazione potrebbe verosimilmente costituire illecito disciplinare ex art. 20, comma secondo, e 24, comma settimo, dell'attuale Codice Deontologico degli architetti.</p>		<p>quantum.</p> <p>Stante ciò le disposizioni vigenti non consentono all'Ordine Professionale di indicare onorari di riferimento da considerarsi tendenzialmente "minimi", seppure non inderogabili.</p> <p>L'articolo 9 del D.L. n.1/2012, come convertito dalla legge n.27/2012, ha sancito l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico nonché le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso, rinviavano alle tariffe; da ciò discende che, attualmente, la modalità per stabilire l'entità del compenso professionale si basa, essenzialmente, sulla libera contrattazione tra le parti e, solo in mancanza di accordo, sulla liquidazione sancita dal giudice di merito.</p> <p>Quanto ai riflessi di natura deontologica in assenza di preventivo o contratto tra le parti, l'adozione di eventuali misure sanzionatorie nei riguardi del professionista è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio di disciplina territoriale essendo, tale mancanza, individuata nel codice deontologico come violazione disciplinare pur se la legge non impone, in maniera chiara, l'obbligo della pattuizione scritta fra committente e professionista.</p> <p>Nel solo caso in cui il professionista, intendendo promuovere un decreto ingiuntivo, in ossequio al disposto dell'art. 636 del C.p.C., si dovesse rivolgere all'Ordine per ottenere la vidimazione degli onorari, quest'ultimo potrà, in assenza di accordi tra le parti, far riferimento ai parametri di cui al D.M. 140/2012, a cui, poi, in caso di contenzioso, farà opportuno riferimento anche il giudice.</p> <p>Solo in tal caso l'Ordine potrà aderire ad una modalità tariffaria risultando, quindi, evidente che l'abrogazione delle Tariffe ad opera del D.M. n. 1/2012 ha determinato il venir meno del pregresso sistema tariffario per la liquidazione degli onorari.</p> <p>Il venir meno del previgente sistema <b>vincolante</b> della tariffa ha valorizzato la modalità della pattuizione fra le parti che, quindi, ha assunto un ruolo predominante condizionando, anche, il giudizio di congruità che l'Ordine venisse chiamato ad esprimere.</p> <p>Non appare, pertanto, possibile, data la centralità dell'accordo fra le parti, la sussistenza di onorari <b>minimi</b> comunque derogabili.</p>
04.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Torino	<p>L'Ordine di Torino ha posto alcuni quesiti ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se gli Ordini sono tenuti ad applicare l'art. 7 della legge 241/90 che impone l'obbligo della comunicazione</li> </ul>	10.06.2015	<p>In merito al primo quesito ovvero se gli ordini siano o meno tenuti ad applicare l'art. 7 della legge 241/90 che impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di vidimazione delle parcelle professionali ai soggetti nei confronti dei quali il</p>

		<p>dell'avvio del procedimento amministrativo di vidimazione delle parcelle professionali ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, dal momento in cui una Circolare del C.N.I. invita gli Ordini provinciali ad applicarlo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atteso che per le richieste di pagamento fino a 50.000,00 euro si deve obbligatoriamente esperire il procedimento della negoziazione assistita prima di poter adire le vie giudiziali a norma dell'art. 3 della Legge 162/2014, e tale norma non si applica "alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori", viene richiesto se sia necessario informare tutti gli iscritti dell'esistenza di tale obbligo, ed in caso di richiesta di parere su onorari e spese da iscritti che si accingono ad esperire il procedimento di negoziazione assistita, se l'Ordine professionale deve o può esprimere ancora detto parere;</li> <li>• se a tutt'oggi, come precisato nella lettera di risposta a precedente quesito il 26/07 /2012, prot. 847, anche alla luce delle più recenti interpretazioni dell'Antitrust sia ancora possibile attingere alla ex tariffa professionale per la determinazione dei compensi per lavori privati usandola come metro di valutazione senza citarne espressamente l'utilizzo.</li> </ul>	<p>provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, preme segnalare che il C.N.A.P.P.C., con propria circolare del 04.06.2012, n. 14, inviò a tutti gli Ordini una bozza di regolamento, attuativo della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, invitandoli ad utilizzarlo ed a dotarsi di autonoma regolamentazione sul procedimento amministrativo.</p> <p>In riferimento al secondo quesito sull'obbligo di attivazione del procedimento della negoziazione assistita per richieste di pagamenti fino a 50.000,00 euro, prima dell'attivazione del recupero forzoso a norma dell'art. 3 della Legge 162/2014, si evidenzia che proprio in materia di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, "i consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità"</p> <p>Oltre a ciò, in occasione del procedimento aperto dall'Antitrust, l'Ordine di Torino, con la dichiarazione di impegno del 03.09.2014, prot. 3343, ebbe a precisare che il parere per il visto di congruità <b>istituzionalmente gli compete ex artt. 37, R.D. 2537/1925 ed art. 636 c.p.c.</b></p> <p>Da ciò discende che l'Ordine potrà continuare a esprimere parere di congruità su richieste di liquidazione di onorari esposti dai propri iscritti potendo, nel contempo, per siffatte controversie, esperire attività volte a <b>prevenire un contenzioso giudiziale</b> come indicato alla stessa Antitrust ed in ossequio al disposto del precitato art. 19 del D. Lgs. 28/2010.</p> <p>Per quanto attiene, infine, l'ultimo quesito ovvero se, anche alla luce delle più recenti interpretazioni dell'Antitrust si possa ancora attingere alla ex tariffa professionale, presumibilmente la Legge 143/49, ora abrogata, per la determinazione dei compensi per lavori privati, facendovi riferimento solo come metro di valutazione, giova precisare, riferendosi al fatto che proprio l'Antitrust, nel procedimento aperto nei confronti dell'Ordine di Torino, ha ritenuto che gli Ordini professionali sono associazioni di imprese, come non appaia possibile né opportuno che si possano fornire indicazioni esplicite attingendole dalla ex tariffa professionale, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato potrebbe giudicare restrittive della concorrenza in violazione dell'art. 2 della Legge 241/1990.</p>
--	--	---	---

28.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pavia	L'Ordine di Pavia sollecitata dall'ufficio tecnico di una Amministrazione provinciale ha chiesto di sapere quali siano le competenze tecniche necessarie per occuparsi di un P.G.T., Varianti al P.G.T. (documento di Piano), Varianti al Piano delle Regole, Varianti al Piano dei Servizi (con modifiche azionamento), Studio geologico, S.U.A.P., S.U.A.P. in variante urbanistica, PII in variante urbanistica, Piani Attuativi (solo il P.L. senza variante urbanistica), per i documenti finalizzati alla procedura per autorizzazione paesaggistica art.146 del Dlgs 42/2004 come relazione paesaggistica e relazione geologica, per i documenti finalizzati alla procedura per autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità (D.P.R. 9 luglio 2010, n.139) e per la scheda per l'esame dell'impatto paesistico dei progetti prevista nel P.T.R. secondo i criteri stabiliti alla D.G.R. n.11045/2002.	06.11.2015	<p>In merito al quesito posto, non appare possibile procedere ad una individuazione di competenze professionali specifiche sulla base di una mera elencazione di documenti relativi alla prestazione professionale atteso che occorrerà, comunque, verificare, caso per caso, i contenuti della documentazione presentata, per valutare, di volta in volta, le rispettive competenze professionali, la cui perimetrazione è costantemente modificata dalle pronunce giurisprudenziali relative alla materia oggetto.</p> <p>Si può, tuttavia, asserire che in tema di pianificazione urbanistica sussiste competenza concorrente tra le professioni di architetto, pianificatore, paesaggista, ingegnere, dottore agronomo e dottore forestale (R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 52, co. I; D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, artt. 11, 16, 46; Legge 10 febbraio 1992, n. 152, art. 2).</p> <p>In particolare, in base al disposto del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, artt. 11 ss., l'attività di pianificazione urbanistica è riservata ai seguenti professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) architetti (art. 16, co. I);</li> <li>b) pianificatori (art. 16, co. II);</li> <li>c) paesaggisti (art. 16, co. III);</li> <li>d) ingegneri (art. 46, co. I);</li> <li>e) dottori agronomi e dottori forestali (art. 11, co. I, e l. 10 febbraio 1992, n. 152, art. 2).</li> </ul> <p>Sempre in via generale, in tema di misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili, è, altresì, possibile individuare la competenza del Geometra (R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. d).</p>
------------	---	---	------------	---

**B) - COMPETENZE IN TEMA DI VIABILITA', IMPIANTI, EDILIZIA CIMITERIALE ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

02.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Treviso	Con quesito dell'Ordine di Treviso viene richiesto parere sulle competenze professionali di un architetto in merito alla progettazione di un P.U.A., a fronte della Sentenza TAR Lazio - Sez. I del 12.07.2013 n. 608.	27.03.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, va premesso che il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) è specificamente individuato nella Legge regionale del Veneto, 23 aprile 2004, n. 11 (in B.U.R. n. 45/2004), recante "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che all'art. 17 contempla i contenuti del Piano degli interventi (P.I.), che si rapporta col bilancio pluriennale comunale, col programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali, e si attua o con interventi diretti oppure a seguito di piani urbanistici attuativi.</p> <p>Col P.I. si procede a suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee, individuando quelle in cui gli interventi saranno subordinati alla predisposizione di Piani</p>
------------	---	--	------------	--

			<p>Urbanistici Attuativi (P.U.A.) o di comparti urbanistici, dettando criteri e limiti per la modifica dei perimetri; sempre coi P.I. vengono definiti i parametri per la individuazione delle varianti ai P.U.A. con previsione delle unità minime di intervento, delle destinazioni d'uso e degli indici edilizi, delle modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, evidenziando le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale oltre a definire e localizzare le opere, i servizi pubblici e di interesse pubblico, individuando e disciplinando quelle attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, oltre a dettare la specifica disciplina riguardante le modalità di intervento nei centri storici, nelle fasce di rispetto ed in zona agricola.</p> <p>Sempre secondo l'art. 17 della L.R. 11/2004, il piano degli interventi è corredato da una relazione programmatica che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico, gli elaborati grafici riportanti le indicazioni progettuali, le norme tecniche operative, il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale ed il registro dei crediti edilizi.</p> <p>Tanto per assumere contezza del grado di complessità e di specificità del Piano degli Interventi, che contiene tutte le caratteristiche proprie di uno strumento di programmazione urbanistica.</p> <p>Al riguardo corre l'obbligo di segnalare, a solo fine valutativo, che il D.M. 140 del 20 luglio 2012 prevede, tra le varie voci, anche lo studio di inserimento urbanistico (voce QbII.04/0.030), parametro pienamente rientrante nelle competenze dell'architetto.</p> <p>Oltre a quanto già detto fin qui, in base all'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 ove si prevede che "formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative" va detto che la nozione di "opere di edilizia civile", nella sua più ampia e consolidata accezione, è da intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.</p> <p>In sostanza il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione edilizia civile per indicare la categoria residuale di opere non previste dall'art. 51 del R.D. citato, per le quali ritenne che la particolare complessità tecnica e l'implicazione di conoscenze peculiari dovesse comportare una riserva di competenza favore degli ingegneri.</p> <p>Anche se non espressamente compendiato nel detto D.M.</p>
--	--	--	---



				<p><u>sussiste competenza piena per l'architetto relativamente a prestazioni riguardanti l'urbanistica e la pianificazione territoriale.</u></p> <p><u>La sentenza del Tar Latina allegata al quesito, a ben vedere, si riferisce ad una variante urbanistica relativa ad una strada alternativa di collegamento, ovvero una singola opera viaria esclusa dalla competenza degli architetti, al di fuori dell'ambito urbano, ovvero non strettamente connessa con fabbricati di edilizia civile.</u></p> <p><u>In conclusione, nel caso in esame, non si ravvisano particolari perplessità sulla competenza dell'architetto per la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo.</u></p>
05.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Padova	Con proprio quesito l'Ordine di Padova ha chiesto se l'architetto ha competenza per eseguire prestazioni professionali relative alla progettazione di impianti geotermici e impianti di mobilità elettrica (colonnine per ricaricare le auto elettriche).	02.04.2015	<p>In riferimento al quesito posto preme rilevare che il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 8, recante "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O., n. 18 del 23 gennaio 2014 - Serie Generale), prevede che il progettista illuminotecnico debba essere iscritto all'Ordine degli Architetti (oltre alle altre figure professionali ivi indicate).</p> <p><u>Da ciò discende che l'Architetto ha competenza nella progettazione di impianti geotermici e impianti di mobilità elettrica se tali prestazione risultano inserite in un processo di progettazione illuminotecnica sufficientemente integrato con lo sviluppo urbano e la sua gestione, ovvero nel caso di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, aspetti non chiariti né precisati nel quesito.</u></p>
26.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Taranto	L'Ordine di Taranto ha chiesto se un architetto può espletare, per conto terzi, pratiche INAIL (ex ISPEL) per impianti termici a pressione; nella fattispecie il dubbio riguarda la possibilità di firmare i moduli relativi alla parte di dimensionamento degli impianti e dei dispositivi di sicurezza.	22.04.2015	<p>Con riferimento al questo posto, si rimette in allegato comunicazione dello scrivente Consiglio Nazionale prot. 251 del 9.2.2000 che ebbe ad esprimersi nel merito ed a cui si rinvia, trasmessa a suo tempo a tutti gli Ordini, con allegato parere del Ministero della Giustizia del 17.11.1999.</p> <p style="text-align: center;"><b>Allegato 1 : nota del CNA</b> Roma,</p> <p>Prot. n./P/00/ Cod. NC2 Cod. DT/dt</p> <p>A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti d'Italia <b><u>LORO SEDI</u></b></p>

			<p>Competenze degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi n.46/90 e n.10/91. _____</p> <p>Il Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Uff. VII ha affrontato, su richiesta di un'Amministrazione Comunale, il tema delle competenze degli iscritti in diversi albi professionali nelle materie in oggetto con una nota indirizzata anche a questo Consiglio.</p> <p>Si segnala che, per quanto riguarda la categoria degli architetti, ad avviso del Ministero gli stessi "...mantengono le proprie competenze anche a seguito delle innovazioni legislative indicate" relativamente agli impianti degli edifici civili.</p> <p>Nel trasmettere, in allegato, per opportuna informazione, copia di tale nota, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.</p> <p>IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (arch. Luigi M. MIRIZZI) IL PRESIDENTE (arch. Raffaele SIRICA)</p> <p>All: c.s.</p> <p><b>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</b> <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI</b> <b>E D'ELLE LIBERE PROFESSIONI</b> <b>UFFICIO VII</b></p> <p>Roma, 17 novembre 1990</p> <p>Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri Al Consiglio nazionale degli Architetti Al Consiglio Nazionale dei Chimici Al Consiglio Nazionale dei Geometri Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali</p> <p>OGGETTO: competenze degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi n. 46\90 e n.10\91.</p> <p>Come è noto, la legge 5 marzo 1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e la legge 9 gennaio 1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili</p>
--	--	--	--

			<p>di energia) prevedono che la progettazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, le verifiche ed i collaudi di impianti tecnici (in particolare, con particolare riferimento alla l.n. 46\90: impianti inerenti l'energia elettrica. impianti radiotelevisivi ed elettronici. impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti inerenti gas liquido o aeriforme, impianti di sollevamento di persone e cose, impianti di protezione antincendio) debbano o possano, a seconda dei casi, essere eseguite da liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi, nell'ambito delle rispettive competenze.</p> <p>In alcuni casi disposizioni successive hanno individuato le categorie di professionisti che avrebbero potuto prestare la loro attività in favore degli enti pubblici cui sono demandate interventi e funzioni di controllo relativamente ad alcuni degli impianti indicati. La legge 30 dicembre 1991 n.428 (Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature) ha, così, stabilito che gli enti indicati nell'art. 1 della legge possano avvalersi dell'opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti deflagranti.</p> <p>In questo quadro, con particolare riferimento alla progettazione di impianti termici ed alle relazioni e verifiche previste, rispettivamente, dall'art. 28 della l.n. 10\91 e dall'art. 14 della l.n.46\90, sono sorti dubbi in merito all'individuazione delle categorie professionali, competenti al riguardo.</p> <p>L'art. 28 citato ha ad oggetto una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che attesti la rispondenza di edifici ed impianti alle prescrizioni di legge in materia. Per gli impianti si tratta, in particolare, di impianti solari, pompe di calore, produzione di acqua calda, energia elettrica, sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, fonti rinnovabili di energia.</p> <p>L'art. 14 della l. n. 46\90, invece, prevede che per eseguire i collaudi (ove previsti) e per accertare la conformità degli impianti alla normativa vigente in materia, gli enti cui sono attribuite tali funzioni possano avvalersi della collaborazione di liberi professionisti. Gli impianti oggetto della citata legge sono: impianti inerenti l'energia elettrica, impianti radiotelevisivi ed elettronici, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti inerenti gas</p>
--	--	--	--

				<p>liquido o aeriforme, impianti di sollevamento di persone e cose, impianti di protezione antincendio.</p> <p>Come detto, entrambe le fonti normative indicate non individuano in modo specifico i professionisti competenti in materia, ma rinviano ai singoli ordinamenti professionali ai fini di tale individuazione, Tale interpretazione risulta condivisa dal Consiglio di Stato che si è pronunciato in un giudizio avente ad oggetto i decreti del Ministero dell'Industria del 22/4/92, 24/8/92 e 17/2/93 che individuavano le categorie professionali competenti (sentenza 28/11/97 n. 1876).</p> <p>Né indicazioni specifiche al riguardo sono contenute nel DPR 6 dicembre 1991 n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n. 46, in materia di sicurezza degli impianti).</p> <p>Va, altresì, premesso che le leggi citate hanno profondamente innovato in materia, dando rilievo al settore degli impianti tecnici che hanno così assunto importanza autonoma rispetto all'opera muraria. Da ciò consegue, inevitabilmente, che in tale settore operi solo chi abbia elevate conoscenze nel campo specifico, indispensabili per risolvere i complessi problemi connaturati alle tipologie dei manufatti in questione.</p> <p>Passando a considerare i singoli ordinamenti professionali, si può osservare quanto segue.</p> <p>Per quanto concerne i geometri va considerato l'art. 16 del R.D. Il febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra), a norma del quale tra le competenze professionali rientrano, tra l'altro, "il progetto, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili".</p> <p>Il concetto di "modesta costruzione" deve essere utilizzato per distinguere le opere per realizzare le quali è necessario essere in possesso di modeste conoscenze di statica, rispetto a quelle che richiedono una preparazione elevata ed approfondita. Sotto questo profilo la distinzione non può, quindi, basarsi su elementi di natura economica o esclusivamente dimensionali.</p> <p>La giurisprudenza ha elaborato un condivisibile orientamento secondo il quale le norme che disciplinano le attribuzioni professionali dei geometri vanno logicamente correlate alla specifica preparazione dei detti professionisti e vanno quindi interpretate nel senso che essi sono abilitati a progettare costruzioni di modeste dimensioni ed impianti che attengono alla parte edilizia in senso stretto e non anche impianti che per le esigenze di sicurezza presuppongono un'apposita preparazione professionale. Sulla base di queste</p>
--	--	--	--	--

			<p>argomentazioni, si è ritenuto, ad esempio, che il decreto ministeriale 1 dicembre 1975, recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, là dove prevede che i progetti per l'installazione degli impianti stessi vanno firmati da un ingegnere o da un tecnico abilitato, non ha inteso far riferimento anche ai geometri, i quali sono privi di una specifica preparazione in impianti tecnologici (CdS sez, 06 dec. 01187 del 10/11/78).</p> <p>In generale, alla luce delle argomentazioni citate, si è sostenuto in passato che i geometri avessero competenze anche in materia di impianti tecnici, purché questi fossero attinenti ad edifici modesti e purché non richiedessero conoscenze tecniche particolarmente elevate di livello superiore a quelle inerenti la preparazione di tecnici diplomati.</p> <p>In virtù di questi argomenti si dovrebbe ritenere che, anche a seguito delle leggi n. 46\90 e 10\91, i geometri possano continuare ad occuparsi della verifica della sicurezza degli impianti tecnici attinenti ad edifici modesti, che non richiedono conoscenze tecniche particolarmente elevate di livello superiore a quelle inerenti la preparazione di tecnici diplomati.</p> <p>Per i periti industriali, non pare vi siano dubbi sulla possibilità che questi professionisti, purché dotati di adeguata specializzazione, svolgano le attività indicate nei citati art, 141 n.46/90 e 281 n.10/91.</p> <p>Come detto, la stessa legge 30 dicembre 1991 n. 428 (Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza- di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature) ha stabilito che gli enti indicati nell'art. 1 della stessa legge possano avvalersi dell'opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti deflagranti. E ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia legittimato questi professionisti ad esercitare attività di controllo nella materia in questione. Pertanto, ciò va ritenuto anche con riferimento agli impianti termici.</p> <p>Anche in questo caso, tuttavia, la competenza dovrebbe essere esclusa se l'espletamento dell'attività richiede conoscenze tecniche particolarmente elevate di livello superiore a quelle inerenti la preparazione di tecnici diplomati.</p> <p>Con riferimento alle competenze degli architetti e</p>
--	--	--	---

				<p>degli ingegneri vanno esaminati distintamente gli artt. 51 e 52 del R.D. 27 ottobre 1925 n. 2537 (tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti).</p> <p>L'art. 51 contiene una disposizione ampia, in base alla quale, agli ingegneri spettano, tra l'altro, le competenze in ordine al progetto, alla condotta ed alla stima dei lavori relativi alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica. Pertanto, deve ritenersi che tra le citate competenze in materia costruttiva e di applicazione delle scienze fisiche, rientrino senz'altro quelle inerenti la progettazione e la verifica degli impianti di cui si discute.</p> <p>Per quanto riguarda gli architetti l'art. 52 attribuisce a tali professionisti solo competenze in materia di opere di edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di estimo. Pertanto, può ritenersi che, limitatamente agli impianti degli edifici civili, gli architetti mantengano le proprie competenze anche a seguito delle innovazioni legislative indicate.</p> <p>Infine, secondo il sistema delineato dal R.D. 1 marzo 1928 n. 842, disciplinante l'esercizio della professione di chimico, dovrebbe farsi rientrare nella competenza dei professionisti dotati della specializzazione in chimica industriale ed iscritti al relativo albo professionale l'attività di verifica della sicurezza degli impianti quale disciplinata ai sensi della legge 5 marzo 1990 n.46 (TAR Lazio sez.03 sent. n.00360 del 14/02/1995).</p> <p>In considerazione dell'importanza che riveste la problematica in esame relativamente all'esercizio delle libere professioni interessate, si chiede ai Consigli Nazionali in indirizzo di voler esprimere il loro parere al riguardo.</p>
12.03.2015	<p>Ing. S. Cetraro Ausiliario di P.G. Belvedere Marittimo (Cs)</p> <p>E P.C.</p> <p>Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Cosenza</p>	<p>Si allega, di seguito, risposta al quesito posto dall'Ing. Salvatore Cetraro quale Ausiliario di Polizia Giudiziaria nell'ambito del Proc. n. 387/2014 RGNR Mod. 46 pendente presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Paola (CS), con cui si chiede di avere specifica documentazione/attestazione relativa a:</p> <p>- riferimenti normativi che definiscono le competenze professionali dell'iscritto all'Ordine degli Architetti - Sezione A - Classe 10S;</p>	10.04.2015	<p>Con riferimento a quanto richiesto occorre premettere che, in base alle vigenti disposizioni di legge (R.D. 2537/1925 e Decreto legislativo luogotenenziale 382/1944) lo scrivente Consiglio Nazionale non è competente a fornire attestazioni.</p> <p>Nello specifico i riferimenti normativi che definiscono le competenze professionali dell'iscritto all'Ordine degli Architetti - Sezione A - Classe 10S sono quelli relativi alle competenze del conservatore dei beni architettonici ed ambientali essendo, difatti, tale titolo di studio ricompreso all'interno dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (pubblicato nella</p>

		<p>- eventuale competenza dell'iscritto all'Ordine degli Architetti - Sezione A Classe 10S in materia di progettazione, direzione lavori e sicurezza per opere di completamento di impianti di pubblica illuminazione.</p>		<p>Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2001), che al comma 1 precisa che l'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato, e al comma 2 lett. d, che per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica "per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»: 1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali". All'art. 16 comma 4 del citato D.P.R. 328/2001 vengono elencate le competenze del conservatore dei beni architettonici ed ambientali, ovvero: "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»: a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione".</p> <p><u>Quanto alla richiesta di eventuale competenza per progettazione, direzione lavori e sicurezza per interventi di completamento di impianti di pubblica illuminazione dell'iscritto all'Ordine degli Architetti - Sezione A Classe 10S ci si limita a segnalare che il Decreto del Ministero dell'Ambiente 23 dicembre 2013,</u> contenente "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013" (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014) al punto 4.3.2., <u>ha precisato le peculiarità del progettista illuminotecnico, stabilendo per esso che deve "essere iscritto all'ordine degli ingegneri / architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della Legge 4/2013".</u></p>
16.03.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Caserta	Dall'Ordine di Caserta è pervenuto un quesito, derivato da una procedura di gara tuttora in corso, relativo alla sussistenza o meno di competenza dell'architetto per opere di risanamento ambientale di sistemi fognari e depurativi (la procedura summenzionata riguarda un recupero analogo nell'ambito del comune di Gallo Matese).	01.04.2015	In merito a quanto richiesto col Vostro quesito preme precisare che l'art. 46 comma 1 lett. a del DPR 328/2001 stabilisce che per le attività professionali oggetto della professione di ingegnere, nel settore <b>ingegneria civile e ambientale</b> vi rientra "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio".

				<p><u>Nella specie, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria (quali gli impianti fognari) esse possono rientrare nelle competenze degli architetti se strettamente connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi ed in quanto tali da ricondursi nell'ampia accezione di <b>opere di edilizia civile</b> di cui all'art. 52 del R.D. 2537/1925. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha fornito una tendenza interpretativa consona "ad una lettura aggiornata e coerente" degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, "privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili".</u></p> <p><u>il Consiglio di Stato ha, altresì, ritenuto che il concetto di <b>opere di edilizia civile</b> "si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione"</u> oltre al fatto che per un "impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto". Per quanto attiene allo specifico del quesito posto la relazione tecnica generale delle opere oggetto della gara prevede all'art. 3 che i lavori avranno ad oggetto il "dislocamento dell'attuale impianto di depurazione di Gallo in un area più depressa e lontano dal centro abitato (a valle del cimitero comunale) in modo da servire il maggior numero di utenze con sistema a gravità"; oltre a ciò, nel medesimo articolo, per tutte le rimanenti attività oggetto dei lavori vengono fornite dislocazioni geografiche (..a sud del centro abitato...; ...ad est del centro abitato..) senza individuare esattamente i siti oggetto dell'intervento di risanamento ambientale del sistema fognario.</p> <p>Nello specifico, in base alla documentazione prodotta, non si è nella condizione di valutare se le opere oggetto dell'appalto siano o meno strettamente connesse ad edifici e tali da rientrare nelle competenza</p> <p>In merito al quesito dell'architetto i cui alla nota del Comune di Pesconia (Pistoia) che possibile nell'esaminare in maniera certa uare dante definitiva. opere di urbanizzazione relative ad un piano di lottizzazione a firma di un geometra si è espressa affermando: "<b>..... la</b></p>
20.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pistoia	L'Ordine di Pistoia ha domandato parere sulla sussistenza o meno delle competenze professionali dell'architetto relativamente alla progettazione delle	23.06.2015	



		opere di urbanizzazione di un Piano di Lottizzazione.		<p><b>pratica non viene esaminata in quanto la Commissione rileva un problema di competenze professionali, la progettazione esecutiva di dette opere è di esclusiva competenza degli ingegneri"</b> emerge come, per siffatte prestazioni, venga espressa una "indebita" riserva di competenza, in favore della professione di ingegnere. Difatti l'art. 52, comma 1, del R.D. 2537/1925 precisa: <u>"formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</u> e tale formulazione (ex multis Cons. Stato, IV Sez, 9 novembre 1989 n.765) deve intendersi come omnicomprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, per i quali non siano previste diverse, specifiche competenze professionali. Nella normativa urbanistica non è espressamente rinvenibile l'individuazione di una figura professionale definita; solo indirettamente si può desumere che il progettista incaricato debba essere un architetto o un ingegnere, laddove si consente al progettista del piano di assumere, nell'ambito del territorio del Comune interessato, solo incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici, attività espletabili, obbligatoriamente, da professionisti iscritti negli Albi professionali</p> <p><u>La circolare del Ministero dei lavori pubblici n.2495 del 7 luglio 1957 (Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 - Istruzioni per la formazione dei piani regolatori comunali generali e particolareggiati) chiarisce al riguardo che gli elaborati di progetto devono essere debitamente firmati da un architetto o da un ingegnere. Va infine ricordato che l'affidamento di incarichi per la redazione di strumenti urbanistici può avvenire, sulla base delle norme di cui al D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, con riferimento al punto 12 dell'allegato II A della predetta norma (servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica).</u></p>
31.08.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Livorno	L'Ordine di Livorno ha posto un quesito chiedendo la sussistenza o meno della <b>competenza dell'Architetto per la progettazione e direzione lavori di Campi da Golf intesi come Impianti Sportivi.</b> Tanto perché a seguito di un esposto fatto dai Dottori Agronomi e Forestali al Comune con cui essi hanno rivendicato,	10.09.2015	Con riferimento al quesito posto, premettendo piena condivisione ed adesione a quanto già precisato dal Golf Club Livorno e dall'Ordine di Firenze, ci si limita ad aggiungere che, così come emerge dalla documentazione allegata, è stato rilasciato titolo edilizio per la realizzazione del campo da golf comprendente oltre alla progettazione del verde sportivo anche la realizzazione dell'intero complesso.

		<p>nel merito, una loro competenza esclusiva il comune stesso ha interpellato l'Ordine per un pronunciamento ufficiale nel merito.</p>	<p>Al riguardo, l'art. 2, comma 1, lettere da a) a cc) della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modifiche inquadra le competenze dei dottori agronomi e forestali limitandole al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale, paesaggistico e della tutela dell'ambiente.</p> <p>La normativa citata riconosce espressamente ai professionisti summenzionati competenze progettuali in materia di costruzioni rurali, anche se in zona sismica; discendendo da ciò che le competenze progettuali dei dottori agronomi in edilizia trovano spazio in <b>ambito rurale</b> osservando il limite proprio del carattere <b>modesto</b> della costruzione a cui devono attenersi anche i geometri.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha affermato che "a norma dell'art. 2, Legge 7 gennaio 1976 n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali devono essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello della valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in generale alle attività riguardanti il mondo rurale; pertanto, esula dalle competenze dei dottori agronomi e forestali l'elaborazione di proposte di arredo urbano" (T.A.R. Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120), e che "solo qualora il progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri propri della semplice edilizia e richieda, ad esempio, opere di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone, la competenza professionale spetta inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art. 1, primo comma, del R. D. L. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti ai relativi albi" (Consiglio di Stato, sentenza n. 4858 del 30 settembre 2013; Cassazione civ., Sez. II, 2 settembre 2011 n. 18038). Occorrerà, poi, verificare se, nella specie, la progettazione del campo da golf preveda anche opere in cemento armato, aspetto non valutabile in assenza della documentazione di progetto o del computo metrico delle opere da realizzare; in tal caso, nel rispetto della Legge 5.11.1971 n. 1086 e della L. 2.2.1974 n. 64, qualora l'opera ricadesse in zona sismica, la progettazione non potrà che rientrare nella competenza dell'ingegnere, dell'architetto, del geometra o del perito industriale edile, <b>nei limiti delle rispettive competenze</b>. Occorre, infine, considerare che <b>la realizzazione di un campo da golf non deve limitarsi alla progettazione di invasi artificiali, alla coltivazione di piante ed alle operazioni agronomiche, ma deve, necessariamente, ricomprendere la modellazione tridimensionale del campo</b></p>
--	--	--	--

				<u>da gioco mediante curve di livello, valutandone l'andamento altimetrico, la visione delle buche ed il corretto deflusso delle acque meteoriche, aspetti tutti pienamente rientranti, in ossequio alle vigenti norme di Legge, nella competenza professionale degli architetti.</u>
--	--	--	--	---

**C) - SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI**

09.01.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Milano	Con proprio quesito l'Ordine di Milano chiede, con riferimento ad un socio di uno studio associato che abbia lasciato lo studio dopo anni di attività e richieda la certificazione dei lavori eseguiti negli anni in cui era socio per poterli utilizzare come requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici, chi deve emettere la certificazione, se committente o studio associato, come comportarsi per quei lavori iniziati prima del tempo in cui il professionista diventasse socio o per quelli invece terminati dopo il recesso del socio, ed infine, dal momento che nelle certificazioni sono indicati gli importi dei lavori, come si possa contabilizzare la parte dei lavori rispetto al socio uscente.	17.02.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre fare una premessa relativamente all'inquadramento giuridico dello studio associato.</p> <p>Lo studio associato, costituitosi all'evidenza prima della riforma della L. 183/2011, rientra nel novero di quelle forme di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di rapporti giuridici e di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive.</p> <p>Le regole dello studio associato, atteso che le norme utilizzabili non specificano dettagliatamente i rapporti associativi, debbono far riferimento alle modalità con cui erano regolati i rapporti interni intercorrenti tra i professionisti visto che dal quesito, come formulato, non è dato evincere se tali rapporti erano impostati su un piano di assoluta pariteticità - nelle quali gli associati si obbligano a prestare collaborazione professionale per lo svolgimento delle prestazioni affidate ai singoli ripartendo fra loro spese ed incarichi - o se le commesse andassero riferite ad affidamenti conferiti ad un singolo professionista, seppure componente dello studio associato.</p> <p>Nel merito, in base a costante giurisprudenza di Cassazione, i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale (Cass, Sez. 2, Sentenza n. 22404 del 29/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 25953 del 2007).</p> <p>E' stato anche precisato che i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono, per questo, solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti (vedi Cass. 2007 n. 69904; Cass. 2003 n. 1342; Cass. 1989 n. 1405).</p> <p>A fronte di tale giurisprudenza, nel caso concreto,</p>
------------	--	---	------------	---

				occorrerà verificare caso per caso ed in conformità delle regole concordate all'interno dello studio associato tutte le prestazioni svolte, ovvero l'esistenza o meno di un vincolo di solidarietà nell'espletamento delle prestazioni professionali che dovranno essere oggetto di certificazione.
04.06.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Roma	Con propria nota l'Ordine di Roma ha chiesto, in merito alle Società Tra Professionisti, se sia possibile costituire studi associati successivamente alla entrata in vigore della Legge 183/2011, che prevede l'abrogazione della previgente Legge 1815/1939.	02.07.2015	<p>Con riferimento al quesito posto occorre precisare che per gli studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore della Legge 183/2011 e del D. M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, possono, comunque, applicarsi le sole disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 36, 37 e 38, non abrogate e tuttora vigenti.</p> <p>L'art. 36 del Codice civile dispone che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati e che dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione; l'articolo 37 del C. C. riguarda la costituzione del fondo comune, mentre l'art. 38 commenta la disciplina delle obbligazioni assunte dalle persone che compongono l'associazione.</p> <p>Al riguardo, in base a costante giurisprudenza della Suprema Corte i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono, per ciò, all'associazione tra loro costituita soltanto la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22404 del 29/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 25953 del 2007).</p> <p>E' stato anche precisato che i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono, in toto, all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti (vedi Cass. 2007 n. 69904; Cass. 2003 n. 1342; Cass. 1989 n. 1405).</p> <p>Le modalità di costituzione dello studio associato in base ai soli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile avrà, comunque, l'effetto di dover osservare, per tale modalità costitutiva, minori regole con la possibilità di sfuggire alle più stringenti previsioni individuate per le S.T.P.</p>
30.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Firenze	Con quesito dell'Ordine di Firenze si chiede se sia ancora legittima la costituzione di associazioni tra	27.10.2015	In merito al quesito posto occorre precisare che lo studio professionale associato, a seguito dell'abrogazione della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, si porrà solo come

		<p>professionisti, a fronte della abrogazione della L. 1815/1939 ad opera della L. 183/2011 che ha istituito le S.T.P. Viene segnalato che pervengono all'Ordine atti di associazioni professionali costituire recentemente per cui viene richiesto se sia ancora sussistente un obbligo di notifica all'Ordine da parte dei singoli associati e se l'Ordine ha ancora l'obbligo di registrare nell'Albo le associazioni dei propri iscritti ovvero se dovrebbe informare i propri iscritti che ad oggi sono previste altre forme di imprese associate e cioè le S.T.P.</p>		<p>autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere, univocamente, finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Civile, sentenze n. 15694/2011 e 9110/2013).</p> <p>Difatti, per gli studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, saranno applicabili le sole disposizioni del Codice Civile, sulle associazioni non riconosciute, di cui agli artt. 36, 37 e 38.</p> <p>Ne deriva che permarrà, comunque, l'obbligo di notifica all'Ordine da parte dei singoli associati rimanendo in capo ad esso l'onere di riportare nell'Albo le associazioni dei propri iscritti da considerare, per quanto detto, alla stregua di associazioni non riconosciute, ex artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile.</p> <p>Appare di conseguenza implicito che l'Ordine, nel segnalare l'abrogazione delle regole di cui alla Legge 1815/39 sulle associazioni professionali e le limitazioni, ad oggi previste, per le neo istituende associazioni professionali, dovrà informare i propri iscritti sulle disposizioni di legge vigenti relative alle società fra professionisti.</p>
07.10.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Cremona	<p>Con proprio quesito l'Ordine di Cremona chiede quali siano gli obblighi, diritti e doveri tra appartenenti ad un raggruppamento temporaneo di professionisti architetti all'interno di una commessa per la progettazione e direzione lavori di un opera pubblica, ritenendo che la normativa non appare esaustiva sulle problematiche che possono insorgere all'interno del gruppo per la progettazione e la direzione lavori.</p>	01.12.2015	<p>Premessa la genericità della questione posta col quesito in oggetto si ritiene, comunque, opportuno commentare alcuni aspetti di carattere generale.</p> <p>In tema raggruppamenti temporanei fra professionisti la normativa di riferimento è riportata nell'art. 37 del D. lgs n.163/2006 e nell'art. 261 del D.P.R. n.2017/2010, cui si rinvia.</p> <p>All'atto della costituzione del raggruppamento temporaneo, occorre conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, detto mandatario, cui compete la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei rimanenti componenti del raggruppamento, detti mandanti, nei confronti della stazione appaltante per tutti gli atti relativi all'appalto.</p> <p>Ne deriva che l'Atto notarile di costituzione del raggruppamento deve precisare, oltre ai rapporti legati al mandato, anche le regole per gestire, all'interno del raggruppamento, quote e modalità di partecipazione allo stesso; a tal proposito va detto che la quota di partecipazione relativa ad un componente non deve, necessariamente, corrispondere alla medesima quota di competenze professionali di spettanza in base a quanto sancito dal Consiglio di Stato - Ad. Plenaria - con la sentenza n.7 del 30.1.2014.</p> <p>Oltre a ciò, diritti e doveri dei componenti di un raggruppamento temporaneo fra professionisti chiamato a</p>

				svolgere una prestazione di progettazione e/o direzione lavori di un'opera pubblica dovranno osservare le comuni regole dell'etica professionale riportate nel Codice Deontologico, relative allo specifico dei rapporti tra colleghi, cui si rinvia.
--	--	--	--	---

**D) - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – INCOMPATIBILITA' / ESERCIZIO ABUSIVO**

09.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Gorizia	L'Ordine di Gorizia nel segnalare l'iscrizione all'Albo di un dipendente assunto a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato, in una locale società di servizi a capitale interamente pubblico, chiede se può trovare conferma l'intenzione espressa dall'Architetto di esercitare la professione, anche in forma autonoma, previo rilascio dell'inerente autorizzazione da richiedersi al Datore di lavoro. L'ordine col suo quesito ha chiesto una conferma di legittimità in tal senso.	21.04.2015	In merito al quesito posto, va premesso che la società, di cui in oggetto, ove è assunto a tempo indeterminato l'architetto è istituita ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, ovvero nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano. Trattandosi di società a partecipazione pubblica, essa è comunque soggetta, per la contrattualizzazione dei dipendenti, al C.C.N.L. gas - acqua di categoria. Da quanto precisato deriva che, stante la particolare natura della società privata a capitale pubblico di cui al quesito posto, è possibile per il dipendente architetto accedere all'esercizio, in forma autonoma, della professione purché opportunamente autorizzato a ciò dal proprio datore di lavoro.
02.03.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bergamo	L'Ordine di Bergamo, dapprima con proprio quesito poi con identico quesito posto, però, dal Presidente di uno dei collegi di disciplina dello stesso Ordine, ha richiesto se due iscritti, sindaco ed assessore, possano proseguire e/o terminare gli incarichi professionali già in corso nel paese in cui sono stati eletti ed assumerne, eventualmente, di nuovi nel rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - (art.63 comma 1 e 2, art.78 comma 3), Legge 20 luglio 2004 n.215 - Norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interesse, nonché nel rispetto delle norme di deontologia professionale. In tale occasione, viene richiesto, per	24.03.2015	In merito ai due analoghi quesiti posti rispettivamente il 28 gennaio u.s., prot. n. 2015398 ed il 2 marzo c.a. Prot. U 0035/2015, è possibile offrire un'unica risposta. Occorre innanzitutto valutare il testo e la portata dell'art. 78 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, relativamente alle condizioni giuridiche degli amministratori locali, ove si stabilisce che " <i>i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.</i> " La norma, lungi dal configurare una mera limitazione all'esercizio dell'attività professionale, potrebbe configurare una causa d'incompatibilità. Tale ultima considerazione è la sola che consente di conferire pieno ed esaustivo senso alla norma che, diversamente, si atterrebbe a precetto sprovvisto di sanzione, non avendo la stessa disciplinato le conseguenze

		<p>conto di alcuni iscritti che si ritrovano nella fattispecie terzo comma dell'Art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (per mero errore indicata come 627/2000), una definizione di "attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica" e se in detta definizione siano da ritenersi incluse tutte le attività professionali esercitabili dall'Architetto libero professionista (estimo, diritto, tipografia, catasto, sicurezza, certificatore energetico, interior design, direzioni artistiche, direzione dei lavori, consulenza, ecc....) oppure un elenco dettagliato di quali attività professionali siano espressamente riconducibili a detta definizione.</p>	<p>della violazione dell'obbligo imposto. La ratio della norma è sia quella di evitare che il professionista, nell'esercizio della propria attività professionale, possa trarre indebiti vantaggi dalla carica pubblica ricoperta, sia che l'esercizio delle funzioni collegate alla predetta carica venga, in qualche maniera, sviato da un ipotetico interesse personale dell'amministratore.</p> <p>Per il libero professionista la norma non sancisce semplicemente l'incompatibilità, ovvero il dovere di non esercitare l'attività professionale sul territorio amministrato, ma introduce l'obbligo di optare o per l'esercizio della libera professione o per la conservazione della carica pubblica.</p> <p>E' quindi lo stesso art. 78 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 a creare problemi di incompatibilità.</p> <p>Si veda al riguardo la Risoluzione 23 gennaio 2009, Class. n. 15900/TU/00/78, Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale in cui è stato precisato che <i>"destinatari della norma sono i soli componenti della giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali, e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale (neretto, n.d.r.) che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali). Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali"</i>.</p> <p>L'attività professionale ritenuta non confliggente (svolgimento dell'attività libero-professionale mirata esclusivamente al campo dell'edilizia privata con esclusione ovviamente di attività in campo pianificatorio o edilizio-pubblico) viola comunque la norma citata, che ha come obiettivo l'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro di attenzione alle concrete condizioni di operatività dell'Ente locale.</p> <p>Non v'è chi non veda che, nella specie, sussista un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromettendo la fede pubblica, atteso che il comportamento degli amministratori degli Enti Locali deve essere improntato a criteri di imparzialità e buon andamento amministrativo, con esclusione di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse personale connesso all'esercizio della propria attività professionale.</p> <p>Va altresì aggiunto che, a parte le diverse forme di</p>
--	--	--	---

				responsabilità (politica, penale e patrimoniale) che potrebbero configurarsi in capo a coloro che rientrano in tale previsione normativa, la violazione del divieto in esame potrebbe comportare, come conseguenza, anche una responsabilità disciplinare, aspetto appartenente alle eventuali autonome determinazioni e decisioni del Consiglio di Disciplina, anche con riferimento alla Legge 20 luglio 2004 n.215 ed alle disposizioni del Codice Deontologico eventualmente violate.
28.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Reggio Emilia	l'Ordine di Reggio Emilia, per il tramite del proprio presidente arch, Baricchi, ha chiesto se un architetto iscritto all'Albo può essere chiamato a svolgere le funzioni di Direttore Tecnico di una società e nel contempo continuare a svolgere la sua attività professionale.	04.06.2015	<p>In merito a quanto richiesto sull'assolvimento da parte di un Architetto iscritto all'Albo delle funzioni di Direttore Tecnico (presumibilmente ex art. 3 DM 37/2008, aspetto non chiarito nel quesito) va precisato che, sulla questione, il Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso con propri pareri, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Parere del 31 marzo 2009 prot. 28681 nell'argomentare sull'ipotesi che un ingegnere libero professionista potesse essere nominato responsabile tecnico, contemporaneamente, per più imprese, pronunciandosi negativamente su tale eventualità, ha precisato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D. M. prima citato prevede il possesso del requisito professionale da parte dell'Impresa salvaguardando, comunque, l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo fra essa ed il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico possa essere assolto da un professionista esterno;</li> <li>- Con successivo parere n° 47852 in data 26 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico, sull'ipotesi che un ingegnere libero professionista, titolare di uno Studio Associato d'Ingegneria (con altro socio), potesse essere investito del ruolo di responsabile tecnico presso un'Impresa del settore ha precisato che affinché il libero professionista possa assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo, ossia possedga i requisiti professionali di cui all'art. 4, dovrà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa autonoma di tipo saltuario, anziché continuativo, atteso che la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, assumendo quale unico elemento di discriminazione la continuità dell'attività lavorativa svolta in veste di responsabile tecnico d'impresa;</li> <li>- In altro parere datato 30 giugno 2009, n° 59597,</li> </ul>



				<p>dovendosi esprimere sulla eventuale incompatibilità fra l'assolvimento del ruolo di responsabile tecnico di un'impresa e l'esercizio di altre attività lavorative, continuative, per un laureato in Ingegneria Elettrotecnica, libero professionista in possesso di partita I.V.A. aperta da soli 2 mesi, il M. S. E ha precisato che la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con qualsivoglia altra attività lavorativa che possa assorbire, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice, ribadendo che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista, in veste di consulente esterno, atteso che il comma 5 dell'art. 3 del precitato D. M. prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.</p>
16.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Benevento	L'Ordine di Benevento ha chiesto un parere sull'art. 8 del regolamento incarichi esterni dei dipendenti della provincia di Benevento, dal momento in cui esso prevede che è incompatibile con la qualità di lavoro a tempo pieno superiore al 50% l'iscrizione agli albi, ad eccezione che ciò non costituisca presupposto per l'esercizio dell'attività professionale ammessa nei casi in cui essa rientri in un interesse specifico della P. A. di appartenenza e che, comunque, "resta fermo il divieto di esercitare attività libero professionale".	11.06.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, dall'esame dell'art. 8 del regolamento incarichi esterni dei dipendenti della Provincia di Benevento, si evince che è incompatibile con la qualità di lavoro a tempo pieno superiore al 50% l'iscrizione agli albi, ad eccezione che non sia un presupposto per l'esercizio dell'attività professionale, che è ammessa qualora l'iscrizione rientri in un interesse specifico e che "in ogni caso resta fermo il divieto di esercitare attività libero professionale".</p> <p>Si segnala, al riguardo che tale articolo contrasta con l'art. 2 del medesimo regolamento, dal momento in cui si prevede che lo scopo di tale regolamento è disciplinare, per i dipendenti, il regime delle autorizzazioni a svolgere "incarichi conferiti da soggetti pubblici e privati al di fuori dell'orario di lavoro e per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso".</p> <p>A fronte della esplicitata finalità del regolamento, appaiono contraddittorie, fuorvianti e prive di senso le limitazioni dell'art. 8 legate all'iscrizione agli albi professionali, oltre al controsenso della frase ove si afferma che "in ogni caso resta fermo il divieto di esercitare attività libero professionale", dal momento in cui il medesimo regolamento, nel disciplinare l'eventuale svolgimento di incarichi, valuta implicitamente l'ipotesi di autorizzare attività libero-professionali.</p> <p>Ferma restando la necessità di una valutazione in concreto delle attività <i>extra officium</i>, si ritiene utile esemplificare il principio, estratto da un apposito ordine di servizio della Funzione Pubblica, che, facendo riferimento a specifiche circolari sull'argomento, stabilisce che l'iscrizione all'albo (senza svolgimento di attività professionale) non è causa di incompatibilità assoluta e non è soggetta ad alcuna comunicazione, fermo restando il divieto di iscrizione agli</p>

				<p>albi degli avvocati (art. 1 della legge n. 339/2003), nonché l'autonoma determinazione degli Ordini professionali circa l'eventuale divieto di iscrizione dei dipendenti pubblici (cfr. Ordine di servizio "DigitPA n. 6-2011).</p> <p>Si ricorda che l'architetto abilitato, ma non iscritto all'albo, non ha titolo per svolgere attività professionali in qualità di architetto, anche se svolta alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. La Legge 897/1938 prevede infatti, all'art. 1 tuttora vigente, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione.</p> <p>In particolare, se da un lato il dipendente che svolge, per conto della propria amministrazione, attività progettuale ricadente nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, non avrebbe necessità di iscriversi all'albo, dall'altro, per ogni altra attività professionale (anche se svolta per la pubblica amministrazione di appartenenza) rimane comunque necessaria l'iscrizione all'albo professionale.</p> <p>Ad esempio, in ambito urbanistico ed edilizio, in numerosi articoli del <b>DPR 380/2001</b>, viene affermato l'obbligo di iscrizione all'albo per il compimento di tali attività.</p> <p><b>Più precisamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ all'art. 29 comma 2 si prevede la "sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni" per il direttore dei lavori che non rinuncia all'incarico nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire; ne consegue il logico presupposto di necessaria iscrizione all'albo;</li><li>➤ all'art. 29 comma 3, per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, ed in caso di dichiarazioni non veritiere, "l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari", ed anche in questo caso l'iscrizione all'albo costituisce presupposto per la SCIA;</li><li>➤ all'art. 64 comma 2, per la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, si prevede che la costruzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo "redatto da un tecnico abilitato, <b>iscritto nel relativo albo</b>", ed allo stesso modo, al successivo comma 3, l'esecuzione delle opere deve avvenire "sotto la direzione di un tecnico abilitato, <b>iscritto nel relativo albo</b>";</li><li>➤ all'art. 67 comma 2 si prevede che il collaudo delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e</li></ul>
--	--	--	--	---

			<p>precompresso ed a struttura metallica deve essere eseguito da un architetto "iscritto all'albo da almeno dieci anni";</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ all'art. 93 comma 2, per la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche si prevede che il progetto deve essere debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile ... "iscritto nell'albo";</li><li>➤ all'art. 94 comma 4, per lo svolgimento di lavori in zone sismiche, i lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile <b>iscritto nell'albo</b>, nei limiti delle rispettive competenze.</li></ul> <p><b>Inoltre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevede che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze;</li><li>➤ l'art. 3 comma 2 del DM 5 agosto 2011 per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi antincendio del Ministero dell'interno ex D. Lgs. 139/2006 prevede la necessaria "iscrizione all'albo professionale".</li></ul> <p><b>Si sottolinea che le norme sopra citate non prevedono alcuna deroga in favore del pubblico dipendente che operi per conto della propria amministrazione.</b></p> <p><b>In conclusione</b>, dal momento in cui nel rapporto di lavoro dipendente si riscontra comunque l'assunzione analoga a quella che sussiste nel contratto di mandato a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui, <b>l'iscrizione all'albo professionale costituisce uno strumento fondamentale affinché il dipendente possa svolgere, anche per conto della stessa Amministrazione da cui dipende, attività come quelle sopra richiamate a titolo esemplificativo.</b> Peraltro, al di là delle suddette osservazioni, non si riscontra alcuna norma vigente che renda incompatibile l'iscrizione del dipendente al proprio Albo di appartenenza, se non per casi specifici (vedi: Avvocati-art. 1 della legge n. 339/2003) e fatti salvi eventuali divieti stabiliti dagli stessi Ordini Professionali, nell'ambito della loro autonomia regolamentare.</p> <p>Da quanto sopra espresso, si desume che l'art. 8 del regolamento in oggetto, relativo agli incarichi esterni dei dipendenti della Provincia di Benevento, debba essere riformulato in accoglimento delle osservazioni sopra esposte e nel rispetto delle norme richiamate.</p>
--	--	--	---

28.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Reggio Emilia	Con quesito dell'Ordine di Reggio Emilia è stato chiesto se un architetto iscritto all'Albo può essere chiamato a svolgere funzioni di Direttore Tecnico di una società e, contemporaneamente, possa continuare a svolgere la sua attività professionale.	04.06.2015	<p>In merito a quanto richiesto sull'assolvimento da parte di un Architetto iscritto all'Albo delle funzioni di Direttore Tecnico (presumibilmente ex art. 3 DM 37/2008, aspetto non chiarito nel quesito) va precisato che, sulla questione, il Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso con propri pareri, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Parere del 31 marzo 2009 prot. 28681 nell'argomentare sull'ipotesi che un ingegnere libero professionista potesse essere nominato responsabile tecnico, contemporaneamente, per più imprese, pronunciandosi negativamente su tale eventualità, ha precisato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D. M. prima citato prevede il possesso del requisito professionale da parte dell'Impresa salvaguardando, comunque, l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo fra essa ed il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico possa essere assolto da un professionista esterno;</li> <li>- Con successivo parere n° 47852 in data 26 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico, sull'ipotesi che un ingegnere libero professionista, titolare di uno Studio Associato d'Ingegneria (con altro socio), potesse essere investito del ruolo di responsabile tecnico presso un'Impresa del settore ha precisato che affinché il libero professionista possa assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo, ossia posseda i requisiti professionali di cui all'art. 4, dovrà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa autonoma di tipo saltuario, anziché continuativo, atteso che la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, assumendo quale unico elemento di discriminazione la continuità dell'attività lavorativa svolta in veste di responsabile tecnico d'impresa;</li> <li>- In altro parere datato 30 giugno 2009, n° 59597, dovendosi esprimere sulla eventuale incompatibilità fra l'assolvimento del ruolo di responsabile tecnico di un'impresa e l'esercizio di altre attività lavorative, continuative, per un laureato in Ingegneria Elettrotecnica, libero professionista in possesso di partita I.V.A. aperta da soli 2 mesi, il M. S. E ha precisato che la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con qualsivoglia altra attività lavorativa che possa assorbire, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice, ribadendo che il ruolo di responsabile</li> </ul>
------------	---	---	------------	--

				tecnico non può essere affidato ad un libero professionista, in veste di consulente esterno, atteso che il comma 5 dell'art. 3 del precitato D. M. prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.
14.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Udine	L'Ordine di Udine ha chiesto se un tecnico comunale, laureato in architettura, istruttore tecnico di cat. C ma non iscritto all'albo, può, come dipendente, firmare relazioni e/o progetti redatti presso l'ufficio tecnico comunale, per conto e per interventi a favore dell'Ente comunale oltre a relazioni da trasmettere alla Soprintendenza Beni Architettonici, o relazioni tecniche di valutazione statica e/o architettonica di edifici e/o manufatti, ovvero ristrutturazioni di edifici, sistemazione ed asfaltatura strade, manutenzioni di edifici, ....ecc.).	13.10.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che l'art.90, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 dispone che <b>"I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione"</b>.</p> <p>E il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle <i>"prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento"</i>.</p> <p>Va tuttavia precisato che l'art.64 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze.</p> <p>Ne deriva che se un professionista svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo ma, in ogni caso, come già precisato in precedenza, deve essere abilitato all'esercizio della professione ovvero deve aver sostenuto e superato l'esame di Stato.</p> <p>Tuttavia se, diversamente, il professionista esercita, per conto dell'Amministrazione, anche attività rientranti nel D.P.R. 380/2001, attività di cui al D.M. 37/2008 e attività aventi rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto dell'Amministrazione), sarà necessario che sia iscritto all'Albo.</p> <p>Pare opportuno, infine, evidenziare che per interventi riguardanti edifici vincolati o di rilevante, riconosciuto, interesse storico-artistico, menzionati nell'art. 52 del R.D. 2537 del 1925, è stato definitivamente chiarito, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014, che i progetti di restauro e manutenzione ad essi relativi, nonché la direzione lavori ed attività connesse alla loro restituzione, sono di competenza esclusiva degli architetti; anche in questo caso, però, l'architetto dipendente che venga chiamato a cimentarsi con siffatte prestazioni dovrà essere iscritto all'Albo.</p>

15.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Siena	Con proprio quesito l'Ordine di Siena ha chiesto se un tecnico assunto da un Comune con contratto part-time a tempo determinato, e in servizio presso l'ufficio "Opere pubbliche", può, svolgere attività di progettazione, redazione di elaborati progettuali o altre attività professionali connesse alla realizzazione di un'opera pubblica, stante il divieto previsto all'art. 91 comma 8 del D.Lgs 163/2006 per attività di progettazione con contratti a tempo determinato.	23.10.2015	Il quesito posto non precisa se il Comune presso cui è assunto, con contratto part-time, il professionista sia in possesso di apposito regolamento per la disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente e che regolamenti le attività lavorative laddove il dipendente sia stato assunto ex art. 110 D.Lgs 267/2000, che disciplini la possibilità di incarichi a contratto, che precisi inquadramento e funzioni del dipendente a tempo determinato "part time" con riferimento alle mansioni specifiche previste nel contratto a tempo determinato. Solo assumendo tali elementi si potrà procedere ad una compiuta disamina della questione.
16.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pordenone	L'Ordine di Pordenone ha chiesto se un tecnico comunale, laureato in architettura, istruttore tecnico di cat. C ma non iscritto all'albo, può, come dipendente, firmare relazioni e/o progetti redatti presso l'ufficio tecnico comunale, per conto e per interventi a favore dell'Ente comunale oltre a relazioni da trasmettere alla Soprintendenza Beni Architettonici, o relazioni tecniche di valutazione statica e/o architettonica di edifici e/o manufatti, ovvero ristrutturazioni di edifici, sistemazione ed asfaltatura strade, manutenzioni di edifici, ....ecc.).	13.10.2015	Con riferimento al quesito posto, del tutto analogo a quello posto dall'Ordine di Udine il 14 settembre c. a., si segnala che l'art.90, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 dispone che <i>"I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione"</i> . E il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle <i>"prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento"</i> . Va tuttavia precisato che l'art.64 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze. Ne deriva che se un professionista svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo ma, in ogni caso, come già precisato in precedenza, deve essere abilitato all'esercizio della professione ovvero deve aver sostenuto e superato l'esame di Stato. Tuttavia se, diversamente, il professionista esercita, per conto dell'Amministrazione, anche attività rientranti nel D.P.R. 380/2001, attività di cui al D.M. 37/2008 e attività aventi rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto dell'Amministrazione), sarà necessario che sia iscritto all'Albo.

				<p>Pare opportuno, infine, evidenziare che per interventi riguardanti edifici vincolati o di rilevante, riconosciuto, interesse storico-artistico, menzionati nell'art. 52 del R.D. 2537 del 1925, è stato definitivamente chiarito, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014, che i progetti di restauro e manutenzione ad essi relativi, nonché la direzione lavori ed attività connesse alla loro restituzione, sono di competenza esclusiva degli architetti; anche in questo caso, però, l'architetto dipendente che venga chiamato a cimentarsi con siffatte prestazioni dovrà essere iscritto all'Albo.</p>
06.10.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	L'ordine di Varese ha chiesto se un professionista, assessore comunale, con deleghe alla valorizzazione del patrimonio, politiche ambientali, S.U.A.P., attività produttive e sport possa svolgere attività professionale ed accettare, nel contempo, la nomina di assessore in tali materie.	01.12.2015	<p>In merito a quanto richiesto occorre riferirsi all'art. 78 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, che, fra l'altro, precisa: <i>"i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato"</i>.</p> <p>La norma, lungi dal configurare una mera limitazione all'esercizio dell'attività professionale, vuole evidenziare, invece, una causa di incompatibilità.</p> <p>In base a ciò, infatti, la norma assume un significato pieno ed esaustivo che, diversamente, la relegherebbe al ruolo di precetto sprovvisto di sanzione, non avendo la stessa disciplinato le conseguenze della violazione dell'obbligo imposto.</p> <p>In sostanza la ratio della norma sta nell'impedire che un professionista possa avvantaggiarsi nell'esercizio della professione in conseguenza della carica pubblica ricoperta o che l'esercizio delle funzioni collegate alla predetta carica possa essere viziato per un, ipotetico, interesse personale dell'amministratore.</p> <p>Per il libero professionista la norma non sancisce solo l'incompatibilità e l'obbligo di non esercitare la professione sul territorio amministrato ma introduce, altresì, l'obbligo di optare tra esercizio della libera professione e carica pubblica ricoperta.</p> <p>E'quindi lo stesso art. 78 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 a creare problemi di incompatibilità.</p> <p>Si veda al riguardo la Risoluzione 23 gennaio 2009, Class. n. 15900/TU/00/78, Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale, in cui è precisato che <i>"destinatari della norma sono i soli componenti della giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali, e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale (neretto, n.d.r.) che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio e</i></p>

				<p>iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali). Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali".</p> <p>Anche l'attività professionale ritenuta non confliggente (svolgimento dell'attività libero-professionale rivolta esclusivamente al campo dell'edilizia privata con esclusione, ovviamente, di attività in campo pianificatorio o edilizio-pubblico) violerebbe la norma citata il cui obiettivo sta nel garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro di attenzione alle concrete condizioni di operatività dell'Ente locale.</p> <p>Non v'è chi non veda che, nella specie, sussiste un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromissiva della fede pubblica, dovendo gli Amministratori Locali ispirare la propria azione a criteri di imparzialità e buon andamento amministrativo, escludendo ogni possibile fraintendimento di indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione ed il personale interesse professionale.</p> <p>Va altresì aggiunto che, a parte le diverse forme di responsabilità (politica, penale e patrimoniale), configurabili per coloro che dovessero rientrare in tale previsione normativa, la violazione del divieto riportato in precedenza potrebbe comportare, anche, una responsabilità disciplinare che andrebbe valutata, in piena autonomia, dal Consiglio di Disciplina cui compete ogni determinazione e decisione al riguardo.</p>
--	--	--	--	---

**E) - INTERVENTI SU BENI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO ARTISTICO - COMPETENZE**

07.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	L'Ordine di Varese ha chiesto di conoscere gli estremi di Legge o la normativa di riferimento relativa all'esclusione dei geometri e degli ingegneri dalla direzione lavori su edifici soggetti a tutela storico-artistica.	26.06.2015	<p>Con riferimento a quanto richiesto, l'art. 52 del R. D. 23.10.1925 n. 2537, per gli interventi relativi ad immobili vincolati, attribuisce competenza esclusiva all'Architetto dal momento in cui specifica che <b>".... <u>Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere</u>"</b>.</p> <p>In merito a quanto enunciato giova precisare che in materia di restauro e risanamento conservativo sussiste, sulla base delle norme vigenti e di copiosa giurisprudenza, una competenza esclusiva della professionalità dell'Architetto mentre risulta del tutto residuale la citata <b>"parte tecnica"</b>, ovvero gli eventuali ulteriori interventi</p>
------------	--	---	------------	---



			<p>strutturali ed impiantistici, rientranti nell'edilizia civile propriamente intesa e che, comunque, necessitano della supervisione e verifica da parte dell'Architetto, <b>unico professionista titolato ad occuparsi di opere riguardanti manufatti di rilevante interesse storico-artistico.</b></p> <p>Sussiste quindi competenza esclusiva per:</p> <p>a) gli interventi sugli immobili comunque contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali (oggi D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e ciò sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta, vincolo diretto "ope legis", che di vincolo indiretto;</p> <p>b) le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico, comprendendo in simile ampia nozione sia gli interventi su edifici esistenti in tutti i casi in cui i medesimi siano di interesse storico artistico, seppur non talmente rilevante da giustificare l'imposizione del vincolo monumentale, nonché le nuove costruzioni se di rimarchevole ed autonomo valore artistico.</p> <p>Fra le tante pronunce giurisprudenziali la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 ha definitivamente fatto chiarezza sulla questione, già posta ai giudici comunitari, relativamente alla legittimità dell'esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza esclusiva degli architetti, precisando, altresì, che l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta ad attività di mero rilievo tecnico, non potendo, quindi, essere esercitabile da professionisti ingegneri, ma rimanendo riservata allo sola professione di architetto.</p> <p>In coerente applicazione dell'articolo 52 del R. D. 2537 del 1925, sempre secondo il Consiglio di Stato, è da considerarsi preclusa agli ingegneri la partecipazione a gare per affidamenti di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione su immobili di interesse storico-artistico.</p> <p>Sempre in merito al quesito posto occorre, in ultimo, precisare che sugli immobili vincolati non è prevista, dalle vigenti disposizioni di legge, alcuna competenza della categoria professionale dei geometri.</p>
--	--	--	--

**F) – ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE - ISCRIZIONE IN PIU' ORDINI E/O COLLEGI PROFESSIONALI**

**G) – BANDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REQUISITI PARTECIPAZIONE ED ALTRO**

21.01.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pescara	L'Ordine di Pescara, ha richiesto parere in merito alla legittimità dell'avviso per la presentazione di curricula per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma i, del d. lgs. n. 267/2000, indetto dalla Provincia di Pescara.	27.03.2015	<p>Con riferimento all'avviso indetto dalla Provincia di Pescara riguardante la presentazione di curricula per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma i, del D. Lgs. n. 267/2000, si osserva che l'indicazione riportata nel bando, relativa al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, deve essere accompagnata da una specifica motivazione laddove il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo in questione, è tenuta ad esercitare tale discriminante facoltà tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione della Provincia di Pescara di deliberare la selezione per l'assunzione di n. 1 dirigente tecnico, a tempo determinato, riservandola ai soli laureati in Ingegneria Civile ed ingegneria Edile, dovrebbe partire da presupposti ben determinati, ovvero dal piano del fabbisogno di personale, che, nel caso oggetto, non è nemmeno citato.</p> <p>Ne consegue che l'indizione della procedura dovrebbe, presumibilmente, essere vincolata dalla individuazione dei posti da ricoprire all'interno del piano del fabbisogno del personale, se esistente, con opportuna motivazione di ciò all'interno di tale atto, di cui l'Ordine potrebbe avere contezza a seguito di opportuna, formale, richiesta di accesso agli atti.</p> <p>Va poi precisato che la procedura è stata indetta ai sensi dell'art. 110, comma i, del D. Lgs. 267/2000, così come recentemente modificato dal D. L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, ove viene consentito di ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, attraverso procedure di selezione pubblica volte ad accertare il possesso di <i>"comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico"</i>.</p> <p>La disposizione normativa deve essere valutata in uno al Programma Triennale Anticorruzione della Provincia di Pescara, ove, nel disaggregare i <b>rischi specifici</b> connessi,</p>
------------	---	---	------------	---

			<p>appunto, con l'articolo 1, comma 16, lettera d), della legge 190/2012, dovrebbe emergere che sono state espressamente valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• previsioni di requisiti di accesso <b>personalizzati</b> ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto da ricoprire;</li><li>• motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</li></ul> <p>Non appare ammissibile preconstituire requisiti di accesso limitando l'accesso ad un posto pubblico ai soli laureati in ingegneria ed abilitati alla professione di ingegnere, elementi costitutivi del primo fattore di <b>rischio specifico</b> sopra esaminato; né è possibile attribuire incarichi in assenza di una motivazione profonda e chiara, completa ed efficace solo in funzione della sussistenza di criteri oggettivi di confronto selettivo legati anche ad una più ampia partecipazione alla procedura.</p> <p>Restano, infine, ferme le disposizioni di cui al R. D. 2357/1925, art. 51 e 52, relative alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva e non, alle professioni di ingegnere ed architetto permanendo una <b>zona condivisa</b> in materia di edilizia civile, che rimane, sostanzialmente, accessibile sia al settore architettura (art. 16 D.P.R. 328/2001) sia al settore ingegneria civile (art. 46 D.P.R. 328/2001).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressochè identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali.</p> <p>Con la Sentenza del T.A.R. Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R. D. n. 2537/1925, <i>"non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D. Lgs. 27.1.1992, n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)"</i>, annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p>
--	--	--	--

				<p>In base a quanto fin qui esposto, il bando oggetto di parere, in assenza di ritiro e/o riesame dell'Amministrazione in autotutela amministrativa, potrebbe essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>Preme rammentare, poi, che in tema di concorsi pubblici l'Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare valutazioni discrezionali della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, T.A.R. Lecce 80/2012 e 1947/2012 ).</p> <p>Pertanto nel caso si dovesse intraprendere azione legale sarà opportuno che l'eventuale impugnazione venisse proposta da singoli architetti iscritti all'Albo, potenziali aspiranti al rapporto di dipendenza, fermo restando la possibilità per l'Ordine di costituirsi ad adiuvandum.</p>
17.03.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Monza	L'Ordine di Monza nel dare seguito alla richiesta di un paesaggista con laurea triennale in Architettura dei giardini e paesaggistica classe di laurea 4, e laurea specialistica in Architettura del paesaggio classe 3S, ha chiesto se per un concorso ad un posto categoria C1, i cui requisiti sono "possesso del diploma di scuola media superiore di geometra o equipollente oppure diploma di laurea, anche di primo livello, in architettura o ingegneria civile o edile, oppure titoli equipollenti" se i titoli posseduti dal richiedente siano sufficienti per partecipare a tale concorso.	10.04.2015	<p>In merito a quanto richiesto occorre segnalare che nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 la laurea specialistica, classe 3/S Architettura del paesaggio (D.M. 509/99) è equiparata, ai fini della partecipazione a pubblici concorsi, al diploma di laurea in architettura.</p> <p>Dovendosi, poi, intendere per laurea di primo livello quella triennale e stante quanto dichiarato c'è da ritenere, relativamente ai titoli equipollenti richiesti per accedere al concorso in questione, che l'iscritto, estensore del quesito, sia in possesso dei requisiti necessari per poter partecipare alla procedura concorsuale.</p> <p>Sarà, comunque, opportuno formulare specifico quesito, in merito al possesso dei requisiti, all'Ente Pubblico che ha indetto la procedura concorsuale.</p>
03.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Monza	Con quesito dell'Ordine di Monza del 3 aprile, pervenuto per il tramite del presidente del Dipartimento lavoro, compensi e competenze professionali, viene segnalato che il bando di gara relativo alla Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori relativi all'Area di laminazione di Inverigo comprendenti opere idrauliche e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano, indetto dal	21.04.2015	<p>In risposta al quesito posto, occorre, innanzitutto, rimarcare che le opere oggetto della procedura, come qualificate dal Parco Regionale Della Valle Del Lambro ai sensi del D.M. n. 143 del 2013, nella categoria P.01, contemplano opere relative al restauro paesaggistico, alla configurazione di assetto paesaggistico e riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali od urbani, finalizzando il tutto al recupero ed al ripristino dello status originario dei luoghi.</p> <p>A fronte di tali intenti realizzativi e sulle materie oggetto della procedura di affidamento dei relativi servizi è</p>

		<p>Parco Regionale Della Valle Del Lambro, non ha previsto fra le professionalità indicate quali potenziali partecipanti alla gara anche la figura professionale dell'Architetto (punto 3.3.2.a). E' stato perciò chiesto al CNAPPC un parere al riguardo.</p>		<p>indubbia la competenza della categoria professionale degli Architetti, oltre a quella dei professionisti individuati nel bando, atteso che l'architetto è deputato ad occuparsi anche della materia di pianificazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente. Dette competenze che il D.P.R. 328/2001 attribuisce, specificamente, al pianificatore territoriale, rientrano anche tra le competenze dell'architetto. Nell'ambito dell'ordinamento, possano sussistere fattispecie di competenze professionali c.d. <b>concorrenti</b> o <b>miste</b>, ed in difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, può quindi verificarsi la coincidenza di concorrenti libere attività anche tra soggetti rientranti in differenti categorie professionali. Appare, quindi, del tutto destituita di fondamento la riserva espressa, nel bando oggetto, dal Parco Regionale Della Valle Del Lambro, a svantaggio della categoria degli architetti e dei pianificatori, potendosi, per questo, qualificare l'esclusione come arbitraria se si considera che per lo svolgimento delle funzioni oggetto di affidamento gli architetti ed i pianificatori hanno competenze equiparabili a quelle proprie delle professioni individuate nella lex specialis. In considerazione, infine, che ad oggi è scaduto il termine per proporre ricorso dinanzi al T.A.R. essendo il bando risalente al 31 dicembre 2014 si potrebbe far riferimento a soluzioni alternative quali un esposto all'A.N.A.C. o all'Autorità garante della Concorrenza e del mercato in considerazione che, diversamente da come prospettato nella risposta del R.U.P., la lex specialis è lesiva del principio di libera concorrenza.</p>
--	--	--	--	---

**H) – COMPETENZE: LAUREATI TRIENNALI SEZ. "B"; PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI SEZ. "A"; GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI; DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI**

04.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Padova	Con proprio quesito l'Ordine di Padova segnala che, a fronte di un precedente risposta a quesito rilasciato all'Ordine di Padova in data 12.9.2013 relativo ad una richiesta di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006, formulata da un pianificatore territoriale, venne fornita, sul medesimo argomento, risposta a quesito all'ordine di Massa Carrara dal contenuto e tenore opposto rispetto a	10.03.2015	Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente, che il Consiglio Nazionale, nei confronti dell'Ordine richiedente ed in altre occasioni, riguardanti il medesimo argomento (risposta a quesito del 3.12.2013 fornita ad Arezzo), si è limitato a fornire non dei pareri, ma risposte a quesiti formulati dagli Ordini, sempre di contenuti differenti, in base all'evoluzione della normativa e, da ultimo, in base ai chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali ultimi chiarimenti , temporalmente successivi alla risposta al quesito formulato all'Ordine richiedente, hanno
------------	--	---	------------	---

		quello rilasciato all'Ordine di Padova. Si chiedono chiarimenti avendo l'Ordine provveduto a suo tempo all'iscrizione del pianificatore nei predetti elenchi.		<p>precisato la modalità di inserimento nell'elenco del Ministero dell'Interno attraverso un codice di individuazione alfanumerico, specificando la sola lettera A per gli architetti e non prevedendo altre lettere per la categoria professionale di pianificatori, A e B, paesaggisti e conservatori.</p> <p>Oltre a ciò, l'ordinanza 648/2015 del TAR Lazio, già inviata dall'Ordine di Massa Carrara a tutti gli Ordini d'Italia, ha allo stato aggiunto che l'art. 2 del DM del 5 agosto 2011 riporta alle professionalità idonee alla progettazione antincendio con "approccio ingegneristico", negando, in tale occasione e dal punto di vista cautelare, l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ad un Pianificatore.</p> <p>L'evoluzione della materia, operata anche in base alla citata giurisprudenza, ha come conseguenza che la precedente risposta al quesito fornita all'Ordine richiedente debba essere riconsiderata come contenuta e tenore.</p> <p>Allo stato, difatti, anche in base ai chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non appare comunque possibile l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno previsti dal D.Lgs 139/2006 di un Pianificatore territoriale, pur in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi ex art. 4 DM 5 agosto 2011, non essendo espressamente individuate, dalla normativa vigente, competenze in materia di progettazione architettonica per la categoria professionale dei pianificatori nè professionalità idonee alla progettazione antincendio con "approccio ingegneristico".</p> <p>A seguito di questa nuova risposta a quesito, l'Ordine richiedente potrà riconsiderare, in autonomia, ogni valutazione decisione a suo tempo presa, dal momento in cui, in base all'art. 6 del D.M. 5.8.2011, per le richieste di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno vi è competenza esclusiva dell'Ordine territoriale.</p>
27.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Oristano	Con propria nota l'Ordine di Oristano ha chiesto un chiarimento sulle competenze dei dottori Agronomi, nello specifico per interventi di progettazione e direzione lavori su edifici in ambito urbano o se, di contro, la competenza dei dottori agronomi debba essere riferita esclusivamente ad edifici a servizio dell'attività agraria e se, invece, vi sono estensioni.	02.07.2015	<p>In merito a quanto richiesto occorre precisare che l'art.2, comma 1, lettere da a) a c) della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modifiche, individua le competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali precisando che esse devono essere attinenti e collegate, di volta in volta, al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale, paesaggistico e della tutela dell'ambiente.</p> <p>L'art.2, comma 3 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 prevede, poi, espressamente che <i>"per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta"</i> e che sono da espletare in collaborazione ed</p>

				<p>all'interno di un gruppo interdisciplinare, in particolare "gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione".</p> <p>La competenza attribuita, in generale, ai dottori agronomi e forestali trova quindi la sua definizione ed il suo limite nel collegamento con i temi e gli interessi del settore agrario e della tutela ambientale, nelle varie forme, ma sempre nei limiti delle citate disposizioni di legge.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha affermato "a norma dell'art. 2 L. 7 gennaio 1976 n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali devono essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello della valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in generale alle attività riguardanti il mondo rurale; pertanto, esula dalle competenze dei dottori agronomi e forestali l'elaborazione di proposte di arredo urbano" (T.A.R. Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120), ed ancora "non sussiste una competenza esclusiva dei dottori agronomi per la redazione dei piani regolatori relativamente alle zone agricole" (T.A.R. Brescia Sez. Unica, sent. 126 - 25 febbraio 1999); con un ulteriore pronunciamento giurisprudenziale che recita "solo qualora il progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri propri della semplice edilizia e richiede, ad esempio, <u>opere di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone, la competenza professionale spetta inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art. 1, primo comma, del R. D. L. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti ai relativi albi</u>" (Consiglio di Stato, sentenza n. 4858 del 30 settembre 2013).</p>
08.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Novara	Con proprio quesito l'Ordine di Novara ha chiesto, relativamente ad un affidamento di un incarico del Comune di Arona ad un geometra ed alla connessa risposta dell'ANAC al riguardo, un parere in merito alla comunicazione del geom. Parenti che ha inviato la nota anche al Collegio dei Geometri del VCO, all'ANAC e al Comune di Arona.	26.06.2015	<p>Con riferimento al quesito posto ed alla questione sottesa alle contestazioni del Geom. Parenti preme, innanzitutto, riportare il pronunciamento dell'A.N.A.C. al riguardo, espresso in data 17 marzo 2015, che afferma la non competenza del geometra per le opere oggetto riferendosi al contenuto dell'art. 16, lett, 1) del R.D. 274/1929 che attribuisce al geometra competenza per la progettazione di ".....strade vicinali senza rilevanti opere d'arte", rilevando come l'affidamento al geometra delle opere in questione sia in contrasto con le succitate previsioni di Legge.</p> <p>La mail di protesta del Geometra appare quindi destituita di fondamento in virtù del fatto che le disposizioni di legge di circa novant'anni fa che individuano le competenze degli</p>

				<p>architetti e dei geometri sono, tuttora, vigenti ed applicabili.</p> <p>Sussistono, difatti, differenti competenze professionali tra le figure dell'architetto e del geometra, ed a fronte di un consistente dibattito giurisprudenziale, affatto risolutivo della questione, l'ANAC, di contro, si è chiaramente espressa al riguardo.</p> <p>In ossequio a quanto fin qui argomentato, nulla togliendo alle competenze del geometra, si può ragionevolmente affermare che, nella specie, non sia per nulla ravvisabile una <i>"strumentale delegittimazione della categoria dei geometri a favore di un ingiusto accaparramento di clientela a favore degli architetti"</i> bensì una banale questione di competenze come, peraltro, ribadito nella summenzionata nota dell'A.N.A.C. <b><i>"....appare pertanto che l'affidamento dell'incarico in oggetto ad una figura professionale come il geometra sia in contrasto con le competenze previste dal Regio Decreto."</i></b></p>
12.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Oristano	Con proprio quesito l'Ordine di Oristano ha chiesto se sussistono le competenze dell'architetto iunior con riferimento alle riduzioni zonali di un piano urbanistico e relativamente a modifica alle N.T.A. del P.U.C.	26.06.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, per l'architetto iunior occorre necessariamente esaminare finalità e significato della definizione di cui alla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Anche in base a recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n. 1314/2006) ogni limitazione non chiaramente sancita dal D.P.R. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.</p> <p>I limiti di competenza del professionista iunior vanno quindi individuati nell'ambito della definizione di legge, in considerazione del fatto che, in altri casi, il D.P.R. 328/2001 ha esplicitamente previsto ed indicato specifiche competenze nell'ambito della pianificazione territoriale.</p>
26.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Siena	Con proprio quesito l'Ordine di Siena ha chiesto se un pianificatore possa avere competenza in materia di visure catastali.	02.07.2015	<p>In riferimento al quesito posto occorre, innanzitutto, precisare che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che recita, <i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore pianificazione territoriale:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;</i></li> <li>b. <i>lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di</i></li> </ol>



				<p><i>fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;</i>  c. <i>strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale</i>".</p> <p>Coerentemente con quanto espresso con la circolare C.N.A.P.P.C., prot. n. 180 del 7 marzo 2013, relativa alle competenze del pianificatore junior, appare logico e ragionevole confermare per il pianificatore la sussistenza di un'assunzione diretta di responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi come quelli relativi ad operazioni relative all'accatastamento di immobili e frazionamenti particellari, atteso che tale attività comporta l'acquisizione, elaborazione, analisi, nonché archiviazione e restituzione grafica di dati di natura territoriale.</p>
30.06.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Viterbo	Con proprio quesito l'Ordine di Viterbo ha chiesto se per l'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, ricadente all'interno di un area sottoposta a vincolo paesistico, sussista la competenza di un agronomo per la stesura degli atti progettuali relativi alla DIA, come titolo edificatorio, e per quelli relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.	29.07.2015	<p>In merito a quanto rappresentato col quesito posto preme, innanzitutto, precisare che l'art.2, comma 1, lettere da a) a c) della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successive, individua le competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali ove l'insieme delle competenze è sempre esclusivamente riferito e collegato, di volta in volta, al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale, paesaggistico e della tutela dell'ambiente.</p> <p>Per quanto attiene allo specifico delle problematiche interpretative delle <b>competenze edilizie</b>, giova, qui di seguito, riportare alcuni stralci del citato art. 2:</p> <p><i>"Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: (...)</i></p> <p><i>d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali;</i></p> <p><i>u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; (...);</i></p> <p><i>cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri</i>".</p>

				<p>In sintesi, la legge riconosce espressamente ai professionisti in esame competenze progettuali riguardanti le costruzioni rurali, anche se poste in zone sismiche; ne deriva che le competenze progettuali edilizie dei dottori agronomi sono circoscritte entro l'ambito "rurale" <b>potendosi estendere alle costruzioni civili solo osservando il limite del carattere "modesto" della costruzione, valevole, in generale, anche per i geometri.</b></p> <p>La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha affermato che "a norma dell'art. 2 Legge 7 gennaio 1976 n. 3, <b>le competenze dei dottori agronomi e forestali devono essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello della valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in generale alle attività riguardanti il mondo rurale; pertanto, esula dalle competenze dei dottori agronomi e forestali l'elaborazione di proposte di arredo urbano"</b> (T.A.R. Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120), e che "<b>solo qualora il progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri propri della semplice edilizia e richiede, ad esempio, opere di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone, la competenza professionale spetta inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art. 1, primo comma, del R. D. L. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti ai relativi albi"</b> (Consiglio di Stato, sentenza n. 4858 del 30 settembre 2013; Cassazione civ., Sez. II, 2 settembre 2011 n. 18038).</p> <p>Nello specifico del caso in questione, occorrerà verificare la tipologia di immobile per il quale l'Agronomo ha realizzato atti progettuali relativi alla D.I.A., come titolo edificatorio, nonché quelli relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica valutando se l'immobile oggetto possa rientrare o meno nella casistica di cui all'art. 2 della L. 7 gennaio 1976 n. 3, aspetto peraltro non specificato nel quesito.</p>
24.07.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Catanzaro	L'Ordine di Catanzaro ha chiesto un parere in merito alle competenze professionali del Pianificatore territoriale (Sezione A - Settore B dell'Albo - DRP 328/2001), alla luce dei numerosi e orientamenti giurisprudenziali.	10.09.2015	In merito a quanto richiesto ed a cui l'Ordine in indirizzo ha già dato risposta con un'esaustiva disamina normativa e giurisprudenziale sulle competenze professionali del Pianificatore territoriale (Sezione A - Settore B dell'Albo), ci si limita ad aggiungere che è in corso, allo stato, un contenzioso dinanzi al T.A.R. Lazio, a seguito di ricorso proposto dal SINURB (Sindacato Nazionale Urbanisti), che

fornirà, all'esito della sentenza di cui verrà data notizia, un ulteriore orientamento giurisprudenziale che, sicuramente, contribuirà a chiarire ancor meglio le competenze professionali del Pianificatore territoriale.

**Allegata, di seguito, nota di risposta dell'Ordine**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
**PAESAGGISTI PIANIFICATORI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO**

Prot. 658

Catanzaro, 24 Luglio 2015

Spett.le CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

P. P. C. Via Santa Maria dell'Anima 10 00186 Roma |

[direzione.cnappc\(a>archiworld.it](mailto:direzione.cnappc(a>archiworld.it)

e .p.c. Preg.mo Pianificatore T. Francesco PIRAINO  
Corso G. Nicotera,  
LAMEZIA TERME (CZ)

e-mail: [piraino.francesco@virgilio.it](mailto:piraino.francesco@virgilio.it)

**Oggetto: Chiarimento, riferimento alla nota del  
Pianificatore Territoriale Francesco  
Piraino del 09/06/2015, prot. n.648  
del22/07/2015.**

Con riferimento al quesito posto, occorre, innanzitutto, precisare che il tema delle competenze e della sovrapposizione delle stesse in molte categorie professionali è un problema che certamente non può essere risolto da pareri o circolari interpretative di Ordini e Consigli Nazionali, ma soltanto da specifici provvedimenti legislativi, dai Ministeri competenti (il Ministero di Grazia e Giustizia ha chiarito in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari che il MIUR è unico interlocutore in materia di competenze professionali) per arginare le continue pronunce giurisprudenziali che susseguendosi nel tempo, caso per caso delimitano nuovi campi di competenze interpretando il quadro normativo. Chiarito pertanto che l'Ordine professionale e lo stesso Consiglio Nazionale, sono chiamati a rilasciare pareri interpretativi in ordine ai quesiti posti, e che gli unici organi realmente legittimati restano i Ministeri competenti,

			<p>con la presente si cercherà di fornire alcuni chiarimenti ed informazioni di carattere generale in relazione al quesito posto senza che ciò<sup>1</sup> possa avvalorarsi quale parere sulle competenze tra figure professionali iscritte nello stesso Albo.</p> <p>Premesso che dagli atti d'iscrizione all'Ordine, la S.V. risulta in possesso di una laurea vecchio ordinamento in "Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale" (corrispondente alla classe di laurea specialistica 54/s ora LM 48), conseguita presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. La suddetta laurea risulta, ai sensi del D.M, 11.05.2000 (G.U. n. 189 del 14.08.2000), equipollente alle lauree in Architettura ed Ingegneria Civile per la partecipazione ai pubblici concorsi, pertanto, il laureato in "Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale" può partecipare a pieno titolo ai pubblici concorsi il cui accesso è riservato ai possessori di Laurea in Architettura ed Ingegneria civile. Da ciò ne discende, pacificamente, che se assunto in ruolo presso la pubblica amministrazione potrà svolgere pienamente tutte le mansioni ed i compiti per i quali viene incardinato nei ranghi del Settore Pubblico.</p> <p>Con il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti". (GU n.190 del 17-8-2001 - Suppl. Ordinario n. 212 ), è stato disposto che nell'albo professionale dell'Ordine degli Architetti, che oggi ha assunto la denominazione: "<i>Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori</i> venissero istituite la sezione A e la sezione B.</p> <p>Allo stesso tempo sono stati individuati 4 settori per la sezione A (quella per i laureati del V.O. 0 in possesso di laurea quinquennale)</p> <p>a) architettura;  b) pianificazione territoriale;  c) paesaggistica;  d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali e due settori per la sezione B (quella per i laureati triennali)</p> <p>1) architettura;  2) pianificazione.  3)</p> <p>All'art. 15 del DPR 328/2001 (Sezioni e titoli professionali), il comma<sup>3</sup> recita: agli iscritti nella sezione A</p>
--	--	--	---

			<p>spettano i seguenti titoli professionali:</p> <p>a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;</p> <p>b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di <b>pianificatore territoriale</b>;</p> <p>c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;</p> <p>d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.</p> <p>Tali ripartizioni in sezioni e settori, sono state operate anche per altre professioni quali quelle di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.</p> <p>Per ognuna delle sezioni e dei relativi settori, sono stati inoltre individuati gli oggetti dell'attività professionale che nel caso degli iscritti all'Ordine Architetti PPC sono individuate all'art.16 del citato DPR 328/2001.</p> <p>Per ciascun Ordine, sezione e relativo settore sono stati poi indicati i titoli di studio che consentono di poter sostenere il relativo esame di stato per l'accesso alla libera professione.</p> <p>A tal proposito si evidenzia che con la laurea in suo possesso è consentito l'accesso a plurimi esami di stato (oltre all'Ordine degli Architetti PPC, anche a quello degli Agronomi, Geometri, Periti).</p> <p>Dal predetto DPR 328/2001, discende inoltre che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. n. 328/2001, che così recita:</p> <p>Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A -settore "pianificazione territoriale":</p> <p>a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città';</p> <p>b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;</p> <p>c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.</p> <p>Da ciò discende che le competenze professionali del pianificatore sono, chiaramente ed esclusivamente, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come specificatamente riportato nel testo del DPR. 328/2001, esulando dalle sue attribuzioni la progettazione</p>
--	--	--	---

				<p>architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture, degli impianti e le operazioni d'estimo.</p> <p>Secondo quanto espresso dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC nella raccolta di pareri 2013, appare logico e coerente affermare la competenza in materia urbanistica del pianificatore, per tutte le attività di pianificazione relative a Piani Regolatori Comunali (a titolo esemplificativo Piani di Assetto del Territorio P.A.T., Piani di Governo del Territorio P.G.T., Piani Strutturali, Piani Operativi, Regolamenti urbanistici, Piani degli Interventi) Piani Urbanistici Attuativi (a titolo esemplificativo Piani di Lottizzazione, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati), e Piani e Programmi di settore (esemplificando, Piani del traffico, Piani urbani della mobilità, Piani di bonifica, Piani di gestione dei rifiuti).</p> <p>Diventa invece dubbia la competenza del pianificatore allorché dal livello di area vasta o di mera valutazione strategica si arrivi al livello dei "progetti di trasformazione urbana", nozione che ha poco riscontro nella legislazione edilizia-urbanistica e che, di fatto, attiene, più propriamente, ad una progettazione architettonica (piani di dettaglio tali da consentire l'attuazione degli interventi edilizi tramite i correnti titoli edilizi (Vedi Principali pareri espressi dal Dipartimento -2013-07.03.2013).</p> <p>E' pur vero che la mancanza di una rigorosa elencazione delle competenze professionali del pianificatore temitoriale è oggetto di continue determinazioni della giustizia amministrativa che interessano la ripartizione in settori ed i corrispondenti campi di attività esercitagli, che le pronunce giurisprudenziali, tendono a dare una diversa interpretazione dell'impianto normativo istituito con D.P.R. 328/2001.</p> <p>Infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 686 del 09 febbraio 2012 ha affermato testualmente: &lt; ...il principio - riferito alla professione di ingegnere, la cui ratio è ovviamente traslabile a quella di architetto, secondo cui "l'elencazione, compiuta all'art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni "A" e "B" dell'albo dell'ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitate nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito."...&gt; {parere espresso anche in precedenza nelle sentenze n. 2178/2008 e n. 1473/2009). Oppure richiamando la sentenza del TAR Campania n. 1501/2005, secondo la</p>
--	--	--	--	--

			<p>quale viene affermato in relazione alle competenze di un ingegnere junior che: &lt;.... Siffatta limitazione non è sancita chiaramente dall'art. 46 del DPR n. 328/2001 e quindi, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva. ...&gt;</p> <p>Ad ogni modo, volendo tralasciare le suddette pronunce giurisprudenziali e volendo circoscrivere il campo di riflessione solo su quanto disposto dall'art. 16 comma 2 del D.P.R. 328/2001, si rileva che certamente formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore b) 'pianificazione territoriale':</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città';</li><li>• lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;</li><li>• strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale,</li></ul> <p>Mentre per la sezione B - settore "pianificazione*":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;</li><li>• la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;</li><li>• l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;</li><li>• procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.</li></ul> <p>Ne consegue che interpretando in maniera ampia il campo di applicazione del pianificatore territoriale, si va ad invadere competenze che sono attribuite ad altre professioni e che esulano dalla formazione ad indirizzo urbanistico.</p> <p>La posizione assunta dal nostro CNA PPC, è stata nel tempo sempre coerente e responsabile, segnalando tempestivamente l'evoluzione giurisprudenziale a vantaggio dei propri iscritti, senza operare discriminazioni non motivate tra le diverse competenze.</p> <p>In effetti, sulle attività e competenze del <u>pianificatore junior</u>, limitatamente all'interpretazione di quanto indicato all'art. 16, il CNA PPC, ha avuto modo di esprimere alcuni pareri interpretativi, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. A tal riguardo in risposta ad un quesito posto dall'Ordine degli APPC della Provincia di Palermo, il CNAPPC con parere reso in data 03.06.2013,</p>
--	--	--	---

			<p>con la circolare CNAPPC prot. n. 180 del 7 marzo 2013, ha reso una interpretazione sistematica ed evolutiva delle disposizioni vigenti relative alle competenze del pianificatore junior, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, ed ha evidenziato, comunque, un'assunzione diretta di responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi quali quelli relativi alle operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari, precisando che l'attività del pianificatore junior è, in sintesi, espressione di un insieme di componenti per acquisire, elaborare, analizzare, archiviare e restituire in forma grafica dati relativi ad un territorio, tali da poter redigere operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari.</p> <p>Ai fini del quesito posto dalla SV, limitatamente all'interpretazione di quanto indicato all'art. 16, in ordine alle competenze del Pianificatore Territoriale (Sezione A - Settore b) Pianificazione Territoriale), oltre a ricomprendere certamente quelle previste per i professionisti junior, e posto che lo stesso per pacifica giurisprudenza, pareri interpretativi, ha piena competenza per la redazione di tutti gli strumenti di pianificazione di area vasta, generali, attuativi, particolareggiati, di settore, strumenti di pianificazione negoziata, comunque denominati, oltre alle valutazioni ambientali di programmi, piani e progetti, coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, valutazioni economiche, coordinamento e gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali. Inoltre tra le competenze professionali del pianificatore territoriale {iscritto alla sezione A - settore "pianificazione territoriale"}, art. 16 comma 2, lettera c) del DPR 328/2001, sono ricomprese le "strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale".</p> <p>In particolare, al fine di definire i confini dell'attività professionale del pianificatore territoriale, l'ambito di attività e le responsabilità del professionista, bisognerebbe chiarire definitivamente quali sono le operazioni riconducibili alla cosiddetta "trasformazione urbana" senza entrare in conflitto con definizioni che attengono all'inquadramento di aspetti più generali delle dinamiche di trasformazione del territorio. A tal riguardo si vuole porre l'attenzione sul contenuto di norme che definiscono alcune azioni in maniera ampia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• D. lgs n° 152/2006 e ss. mm. ii.art.5 (sulla definizione di piano, programma e progetto);</li><li>• D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. art. 10 comma 1 e 2 bis</li></ul>
--	--	--	--



				<p>(sulla definizione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. artt. 135 -143-146 (sulla definizione di interventi di trasformazione del territorio).</li></ul> <p>Dalla lettura di tali norme sembrerebbe quindi, limitatamente al punto c) del richiamato art. 16 del DPR n. 328/2001, che rientrino nella piena competenza degli iscritti al settore Pianificazione Territoriale, la progettazione urbanistica all'interno dei piani urbanistici attuativi delle opere infrastrutturali, degli spazi verdi, delle aree a parcheggi, etc., la progettazione all'interno di Piani Urbanistici Attuativi comunque denominati, ivi compresi accordi negoziali, come previsto dal DPR 380/2001, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti, gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.</p> <p>Nei piani attuativi, infatti, ci si spinge normalmente sino alle prescrizioni o alle indicazioni specifiche per le sagome edilizie e per le opere di urbanizzazione e per la sistemazione degli spazi pubblici, ma con questo, non si può certo affermare aprioristicamente che le attività del pianificatore territoriale ricomprendono anche la parte edilizia senza il soccorso della laurea in architettura.</p> <p>Al di là della corretta definizione di "trasformazione urbana", resta comunque il dubbio che le competenze acquisite dal pianificatore territoriale con il proprio piano di studi, possano arrivare a ricomprendere le attività di progettazione architettonica degli interventi oggetto di trasformazione urbanistica a meno di un intervento chiarificatore del Ministero di Grazie Giustizia e del MIUR.</p> <p>Alcune pronunce giurisprudenziali, occupandosi da tempo, di casi concreti, hanno precisato cosa si intenda e si debba intendere per trasformazione urbanistica e territoriale, facendo intendere per analogia con le definizioni delle competenze dei pianificatori temtoriali, una possibile ampia applicazione della laurea in pianificazione territoriale, con la conseguenza di aver aumentato il livello di confusione soprattutto per chi è chiamato a valutare operazioni di carattere professionale con il dubbio</p>
--	--	--	--	--

				<p>autorizzare attività fuori competenza.</p> <p>Altre attività esercitabili, ancorché non individuate dall'art. 16, comma 2 del DPR 320/2001, sono state, infine, definite da specifici provvedimenti legislativi quali ad esempio, il D.M. 23 dicembre 2013, n. 145 recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", confermando le nuove disposizioni in termini di requisiti per diventare certificatori energetici, ove sono espressamente previsti i laureati nelle classi di Pianificazione territoriale (triennali e quinquennali LM 48).</p> <p>Con riferimento al <u>O.M. 05.08.2011</u> (Ministero de'Interno - Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26,08.2011) nel quale sono state dettate le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di normativa antincendio, a dimostrazione della confusione che regna nella materia, si è assistito in un primo momento al riconoscimento del titolo di pianificatore territoriale per l'esercizio della materia antincendio ed oggi il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con propria determinazione sul ricorso n. 2626 del 2015 per la riforma dell'Ordinanza cautelare del TAR LAZIO n. 648/2015, concernente l'impossibilità per un pianificatore territoriale di potersi iscrivere nell'elenco del Ministero dell'interno ex art. 16 D-Igs. N. 139/2006, ha ritenuto di non disattendere l'ordinanza del TAR..</p> <p>Pertanto, alla luce di quanto su riportato, con la presente, il sottoscritto sottopone al parere del Consiglio Nazionale Architetti PPC le note di chiarimento sulle competenze del pianificatore territoriale con preghiera di voler esprimere un proprio autorevole parere in merito.</p> <p>Sicuro di aver offerto un momento di riflessione, anche se non esaustivo, sulla problematica posta, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.</p>
21.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Firenze	Dall'Ordine di Firenze è venuto un quesito volto a chiarire se sia possibile per un Pianificatore Territoriale, Sez. A dell'Albo, l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, essendo in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Ambientali.	27.10.2015	<p>Il D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 ha dato luogo, a seguire, alla pubblicazione del D.M. Ambiente 3 giugno 2014, n. 120, che, fra l'altro, contempla il "<i>Regolamento per la definizione delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali</i>" (GURI n. 195 del 23.8.2014).</p> <p>All'art. 12 del D.M. predetto si prevedono compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico, dando mandato al Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali di disciplinarne i compiti; con la</p>

				<p>deliberazione del 3 settembre 2014, il Comitato nazionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali ha, quindi, stabilito le modalità di iscrizione all'Albo per la figura del responsabile tecnico.</p> <p>Da quanto detto discende che l'eventuale titolo di studio o la qualifica professionale necessari per accedere all'iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori ambientali rientra nella competenza esclusiva del predetto Comitato Nazionale, in quanto soggetto depositario della responsabilità dell'iscrizione in tale Albo nazionale e, per questo, deputato a stabilire quale debba essere la specifica formazione propria di tale figura professionale.</p>
--	--	--	--	---

**I) - VARIE**

03.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Reggio Calabria	L'Ordine di Reggio Calabria ha richiesto un parere in merito alle richieste della P. A. che, per effettuare i pagamenti di servizi di progettazione, richiedono il certificato di regolarità contributiva. La richiesta riguarda la possibilità di applicare possibili correttivi a tale previsione normativa, anche a fronte del parere 26/2011 dell'ANAC.	23.06.2015	<p>In merito a quanto richiesto giova premettere che l'art.31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, laddove il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) segnali inadempienze contributive da parte di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente Appaltante deve trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, essendo facultato a corrispondere, direttamente, agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, quanto riportato nel D.U.R.C. per inadempienze.</p> <p>Per quanto riguarda, poi, nello specifico, l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, chi concorre al loro affidamento deve provare la propria regolarità contributiva per potere ricevere il relativo incarico (art. 38, lett. i) e art. 90. c. 7 del D. Lgs. 163.2006).</p> <p>Con la recente sentenza dal Tar Calabria – Catanzaro (sentenza 1782/2014), è stato, altresì, ritenuto che la progettazione urbanistica, rientrando negli appalti di servizi di cui all'allegato IIA (categoria 12), è soggetta, anch'essa, ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 e quindi al possesso della regolarità contributiva.</p> <p>Dato, quindi, che la certificazione di correttezza contributiva va esibita non solo all'affidamento dell'incarico professionale ma anche all'atto del pagamento dei corrispettivi, con l'obbligo del mantenimento del requisito per l'intero arco temporale di svolgimento delle prestazioni affidate (Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1647; Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2013, n. 6052), non appare sostenibile poter sollevare le P. A. dall'obbligo sancito per legge di richiedere la certificazione di regolarità</p>
------------	--	---	------------	---

				contributiva all'atto del pagamento di compensi relativi a servizi di progettazione od altro.
31.07.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	Con proprio quesito l'Ordine di Varese ha chiesto quale sia l'iter per avere l'abilitazione per l'espletamento di pratiche relative alle certificazioni acustiche.	10.09.2015	<p>Con riferimento al quesito posto occorre precisare che il tecnico competente in acustica ambientale è una figura istituita dall'art.2, commi 6 e 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; in seguito il D.P.C.M. del 31.03.98 ha precisato i criteri generali cui attenersi per l'esercizio di tale attività.</p> <p>I requisiti che deve possedere il tecnico competente in acustica sono riportati nell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95 e sono rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero di diploma di laurea ad indirizzo scientifico, tra cui la laurea in architettura;</li> <li>• l'aver svolto in modo non occasionale attività nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i candidati in possesso di diploma e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.</li> </ul> <p>Per essere inseriti nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale occorre presentare apposita domanda alla Regione, che rilascia attestato di riconoscimento; per la Lombardia, le modalità di presentazione e valutazione delle domande sono stabilite dalla D.G.R. 6 agosto 2012, n. 3935 e dal Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa 4 ottobre 2012, n. 8711 e, per la modalità telematica, dal decreto 17 dicembre 2013 n.12284.</p> <p>Il nominativo dei tecnici riconosciuti competenti nella materia verranno, poi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) , secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Regionale 21 gennaio 2000, n. 1.</p>
09.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Napoli	L'Ordine di Napoli con proprio quesito ha chiesto indicazioni su come compensare la partecipazione a commissioni di gara, in particolar modo a coloro che esaminano gare da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lavori da eseguire presso istituti scolastici destinatari di fondi PON o di altra natura.	13.10.2015	<p>Preme innanzitutto precisare che con l'abrogazione delle tariffe ad opera del D.L. 1/2012 e seguenti, i criteri di cui al D.M. 143/2013 attengono alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi ai servizi di architettura ed ingegneria.</p> <p>La normativa vigente si limita ad individuare i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara non prevedendo altro.</p> <p>Quanto riportato di seguito, attesa l'impossibilità di fornire indicazioni relative ad aspetti tariffari che potrebbero essere intese come restrittive della concorrenza, in violazione dell'art. 2 della Legge 241/1990, da parte dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato,</p>

			<p>dovrà, quindi, essere inteso alla stregua di meri suggerimenti e valutazioni.</p> <p>Sulla base delle modalità vigenti, nel caso in questione il D.M. 143/2013, le prestazioni di cui al presente quesito potrebbero essere quantizzate in ragione di tempo impiegato quale elemento prevalente cui far riferimento. Difatti l'art. 6 del D.M. 143 precisa:</p> <p><i>1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.</i></p> <p><i>2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:</i></p> <p><i>a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);</i> <i>b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);</i> <i>c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).</i></p> <p>Il corrispettivo orario che potrebbe essere considerato sarebbe quello del professionista incaricato, compreso, quindi, fra un minimo di € 50,00 per ora ad un massimo di € 75,00 per ora.</p> <p>Al fine di determinare un compenso per il professionista componente di una commissione di gara si potrebbe ipotizzare un compenso per ciascuna seduta della commissione stessa, da quantizzare in base al tempo presumibile di impegno, in ore o frazioni di ora, al fine di giungere alla determinazione di un "gettone", ovvero alla indicazione discrezionale di un quantum da corrispondersi per ciascuna seduta della commissione.</p> <p>Potrebbe essere ipotizzabile, anche, definire un incremento percentuale del compenso per coloro le cui attribuzioni richiedono maggiore impegno ed assunzione di responsabilità come, ad esempio, per il presidente della commissione.</p> <p>Il criterio citato dall'Ordine come indicato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere del 29.09.2004 rappresenta, anch'esso, una modalità discrezionale con cui ipotizzare una determinazione del corrispettivo per i componenti di commissioni di gara che, comunque, non ha riscontro nel citato D.M. 143/2013 relativo alla modalità di determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei</p>
--	--	--	--

				servizi relativi all'architettura e all'ingegneria. In base a tali considerazioni rimane, comunque, nella competenza esclusiva dell'Ordine ogni diversa valutazione e considerazione sul miglior criterio da indicare per la determinazione dei compensi in questione
09.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Napoli	Con quesito dell'Ordine di Napoli del 28 luglio, e pervenuto solo in data 9 settembre, viene richiesto a quale figura operativa può essere rapportata, per analogia, la figura del responsabile per monitoraggio ambientale in corso d'opera, avendo il professionista, in tale campo, le specifiche competenze e specializzazioni; vengono, poi, riportate nel quesito le competenze che il professionista può assumere quale responsabile della tutela ambientale.	13.10.2015	Con riferimento al quesito posto, si segnala che in base al D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 è stato pubblicato il D.M. Ambiente 3 giugno 2014, n. 120, recante il " <i>Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali</i> " (GURI n. 195 del 23.8.2014). All'art. 12 del D.M. predetto si prevedono compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico, dando mandato al Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali di disciplinarne i compiti; con la deliberazione del 03.09.2014, il Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali ha quindi stabilito le modalità di iscrizione all'Albo per la figura del responsabile tecnico. Ne deriva che ogni richiesta volta a stabilire a quale figura operativa si possa, per analogia, rapportare quella del responsabile del monitoraggio ambientale in corso d'opera, dovrà essere rivolta al predetto Comitato Nazionale, soggetto competente in materia nonché depositario della responsabilità dell'attribuzione della specifica formazione richiesta per tale figura professionale.
18.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Modena	L'Ordine di Modena ha richiesto un parere sulla legittimità dell'operato di alcuni Comuni che non intendono riconoscere alcun compenso ai componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e ciò in base a quanto previsto dal DL 95/2012 - art. 12 c. 20 come recepita dal comma 440 art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147. Precisa, altresì, l'Ordine che in base ad una circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5.2.2013 parrebbe che le norme precedentemente riportate vadano, esclusivamente, riferite agli Organismi collegiali (Commissioni consiliari comunali, Conferenze dei Capigruppo,	04.11.2015	Con riferimento al quesito posto, è sufficiente esaminare il testo dell'art. 12, comma 20, del D.L. 95/2012, come modificato dal successivo art. 1, comma 440, Legge 147/2013, per verificare che:  - La normativa si riferisce ad " <i>organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni</i> " le cui attività, per ragioni di contenimento della spesa, " <i>sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano</i> "; non sembra, certo, essere questo il caso della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, per la quale sono richiesti, specificamente, componenti esterni alla Pubblica Amministrazione.  - L'art. 1, comma 440, della Legge 147/2013, precisa che restano ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, " <i>le commissioni tecniche provinciali di</i>

		Organi collegiali della Scuola, ecc.), e non alle Commissioni tecniche professionali in cui la prestazione richiesta è qualificata da una specifica competenza tecnica preventivamente selezionata quindi non di carattere volontario o a titolo onorifico.		<p><i>vigilanza sui locali di pubblico spettacolo</i>” di cui alle disposizioni ivi indicate, evidenziando così che tali commissioni devono essere composte da dipendenti della P.A. e non da professionisti esterni alla stessa.</p> <p>- La frase incriminata, ovvero che <b><i>ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese</i></b> va riferita non ai componenti di qualsivoglia commissione tecnica istituita presso la P. A. bensì, da una lettura letterale del testo, legandone l'interpretazione al contesto dell'intero art. 12 comma 20 del D.L. 95/2012, a quelle commissioni tecniche, come quelle provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che sono composte da dipendenti pubblici che, in quanto tali, già gravano sulla finanza pubblica.</p> <p>In base a quanto fin qui esposto e considerato <b><i>non si può reputare corretta la posizione di quei Comuni che ritengono non attribuire alcun compenso ai componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio</i></b> in quanto derivata da un'interpretazione parziale e distorta delle sopracitate disposizioni di legge.</p>
06.10.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Modena	<p>L'Ordine di Modena sul tema del diritto d'autore ha chiesto:</p> <p>- in merito ai diritti di pubblicazione di un proprio lavoro, nel caso in cui i committenti non autorizzino la pubblicazione di immagini relative alla loro proprietà, quali siano i diritti del progettista quale autore dell'opera e se sia possibile pubblicare, comunque, alcune immagini omettendo luogo e nome dei proprietari;</p> <p>- a seguito della progettazione di una recinzione con un particolare disegno, qualora essa venisse riprodotta (variando solo il colore) senza preventiva autorizzazione in un cantiere limitrofo, se sia possibile rivenderne i diritti d'autore, ed in caso affermativo, come procedere.</p>	01.12.2015	<p>Con riferimento a quanto richiesto nel primo punto del quesito occorre riferirsi alla normativa relativa al diritto d'autore per le opere oggetto di progettazione</p> <p>Il Committente, quale destinatario della prestazione progettuale, acquisisce, in assenza di diversa convenzione contrattuale, gli elaborati di progetto e con essi i conseguenti diritti di pubblicazione dell'opera stessa.</p> <p>Rimane, tuttavia, inviolato il diritto del professionista alla paternità dell'opera, ovvero al riconoscimento dovuto quale autore dell'opera stessa (diritto d'autore).</p> <p>Pure in assenza di previsione contrattuale e di autorizzazione della committenza, il professionista potrà, comunque, fotografare e pubblicizzare le immagini relative all'opera da lui progettata rivendicandone, quindi, la paternità; non è tuttavia da escludersi che, proprio per l'assenza di previsione contrattuale, la committenza potrebbe dal luogo ad azioni volte a contestare ed inibire la pubblicizzazione delle immagini di cui sopra.</p> <p>Sarebbe quindi preferibile che il professionista, preliminarmente, rendesse edotta la committenza dell'intenzione di fotografare e pubblicizzare quanto da lui realizzato.</p> <p>Relativamente, poi, al secondo punto del quesito preme precisare che l'art. 2 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge, specificatamente, sia i disegni e le opere</p>

				<p>dell'architettura, sia le opere del disegno industriale che presentino, di per sé, carattere creativo e/o valore artistico.</p> <p>Nel caso di specie, l'architetto si qualifica quale titolare del diritto d'autore di un disegno di una recinzione, in seguito realizzata, che rientra nelle fattispecie tutelate dall'art. 2 della L. 633/1941.</p> <p>Tale diritto, in base a quanto rappresentato, sembrerebbe essere stato leso per la riproduzione in un cantiere vicino, senza acquisire opportuna autorizzazione, della medesima recinzione già in precedenza realizzata, su disegno dell'architetto</p> <p>Sul punto, il consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui: <i>"il valore artistico di un'opera deve riscontrarsi nell'originalità dell'opera in sé, come espressione di creatività, anche modesta, come quella che, pur inserendosi in un genere diffuso, si distingue quale prodotto singolare della personalità del suo autore"</i> (Cass. 5.7.1990 n. 7077; Cass. 23.1.1969 n. 175).</p> <p>Difatti non si può negare che le creazioni progettuali, quali quelle di un architetto, si connotano per il loro intrinseco valore figurativo e per quel grado di originalità che le distinguono dalla produzione corrente di tipologie analoghe portandole ad essere considerate oggetto di <b>diritto d'autore</b> ed in quanto tali oggetto di tutela, in ossequio alla Legge n. 633/1941.</p> <p>Per rivendicare i propri diritti il professionista potrà dar corso ad autonoma azione giudiziaria nei confronti di colui o coloro che avessero, indebitamente, utilizzato l'Opera dell'ingegno altrui.</p>
12.10.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Piacenza	<p>Con proprio quesito l'Ordine di Piacenza ha chiesto la liceità della richiesta pervenutagli da parte di un iscritto, C.T.P. in una causa, che ha chiesto il rilascio di copia autentica di una parcella opinata ad altro collega.</p> <p>L'Ordine richiedente ha precisato che il regolamento interno alla Commissione non prevede una simile casistica, atteso che tutti i componenti della Commissione sono vincolati all'obbligo della riservatezza delle informazioni trattate. Il presentante richiesta ha assunto l'incarico di Consulente Tecnico di Parte, nominato dal Committente, nel procedimento giudiziale in cui la parcella</p>	01.12.2015	<p>Con riferimento al quesito posto si segnala che la parte interessata nella controversia pendente dinanzi al Tribunale (e non quindi l'architetto CTP) ha titolo per richiedere esame ed estrazione di copia della parcella opinata oggetto della controversia, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e del D.P.R. 184/2006.</p> <p>Da tali disposizioni di legge deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la parte interessata dovrà formulare richiesta di accesso agli atti;</li> <li>- la richiesta di accesso agli atti dovrà essere motivata, dovendosi evincere da tale richiesta l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si richiede di accedere;</li> <li>- incidendo la richiesta su soggetti controinteressati,</li> </ul>



		<p>è oggetto di causa. L'Ordine ha sino ad ora rilasciato copie degli opinamenti solo ai Consulenti Tecnici d'Ufficio, (C.T.U.), con nomina del Tribunale competente oltre a pubblicare regolarmente sul proprio sito i Verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine nei quali vengono verbalizzati gli opinamenti, con l'indicazione del professionista, della seduta della Commissione Parcelle, omettendo di riportare l'importo finale dei compensi professionali.</p>		<p>dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti controinteressati (ovvero al professionista a cui è stata opinata la parcella), mediante nota raccomandata con avviso di ricevimento, potendo essi, a loro volta, esibire, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di essa si potrà dar corso alla richiesta di accesso;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in seguito andrà comunicato alla parte richiedente, dopo l'assenso dei controinteressati, data e ora in cui verrà effettuato, mediante esame ed estrazione di copia, l'accesso agli atti, dopo aver designato, da parte dell'Ordine, un responsabile del procedimento alla cui presenza verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale relativo al rilascio della documentazione richiesta che dovrà recare il timbro dell'Ordine e la firma del responsabile del procedimento.</li></ul>
--	--	--	--	---